

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA LEVA
DI 150 MARINAI.**

LA MARMORA, ministro della guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la leva di 150 marinai. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1428.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Continuazione della discussione sul progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per cessione di terreno demaniale alla città di Novara — Relazione sul progetto di legge per assegnamenti al clero di Sardegna — Mozione del deputato Cavour Gustavo per discussione sulla petizione di alcuni comuni della Savoia — Proposizione del deputato Farini per la spedita discussione dei bilanci — Parlano in appoggio i deputati Michelini, Mantelli e Chiarle, e la combattono i deputati Borella, Lanza, Farina Paolo, ed il presidente del Consiglio — Reiezione di quella proposta — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio — Emendamenti dei deputati Sulis, Sineo e Mellana all'articolo 2 — Parlano i deputati Cavallini, Farina Paolo, Del Carretto relatore e Chiarle — Reiezione degli emendamenti dei deputati Sulis e Mellana — Nuovo emendamento del deputato Sulis — Approvazione dell'articolo 2 emendato, del 3 e del 4 — Emendamento del deputato Michelini all'articolo 5 — Opposizione del relatore, e del ministro delle finanze, e dei deputati Demaria e Farina Paolo — Osservazioni del deputato Blanc — Reiezione dell'emendamento, e approvazione degli articoli 5 e 6 — Emendamenti dei deputati Blanc, Stallo, Garelli e Michelini, all'articolo 7 — Osservazioni del relatore, e dei deputati Sineo, Farina Paolo e De Viry — Rinvio alla Commissione degli articoli 7 e 11, e approvazione degli 8, 9 e 10.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata.

AIRENTI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizione:

5055. Gianolla Domenico, d'Arcola, provincia di Spezia, invalido, già soldato dell'impero francese, chiede di essere restituito in tempo utile per il conseguimento della pensione, a cui afferma dargli diritto i suoi servigi.

PRESIDENTE. La Camera trovandosi in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale testè letto.

(È approvato.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER CESSIONE DI TERRENO DEMANIALE ALLA CITTÀ DI NOVARA; 2° PER ASSEGNI SUPPLETIVI AL CLERO DI SARDEGNA.

GARELLI, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione che ha esaminato il progetto di legge per cessione alla città di Novara di un'area

di terreno demaniale per la costruzione di una caserma. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 965.)

SAPPA, relatore. Depongo sul banco della Presidenza la relazione del progetto di legge per gli assegnamenti suppletivi al clero di Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 975.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

MOZIONE PER LA DISCUSSIONE DI ALCUNE PETIZIONI.

CAVOUR GUSTAVO. Debbo notificare alla Camera che la Commissione delle petizioni questa mattina ha esaminato con molta cura 18 petizioni, che furono trasmesse alla Camera dalla Savoia, e di cui l'urgenza fu da essa dichiarata nella tornata di lunedì.

La Commissione delle petizioni ha pure riconosciuto la somma urgenza di quest'affare, e chiede quindi che questa questione venga posta all'ordine del giorno subito dopo la legge che si sta ora discutendo.

PRESIDENTE. Il deputato Gustavo Cavour chiede che le

petizioni presentate a nome di alcuni comuni della Savoia siano immediatamente esaminate dopo il progetto di legge attualmente in discussione. Domando...

MANTELLI. Mi pare sarebbe miglior consiglio il metterle in discussione immediatamente. La cosa è urgentissima, il dibattimento non può essere lungo, ed io stimo che si potrebbe utilmente occupare il tempo in cui stiamo aspettando l'arrivo del presidente del Consiglio, col deliberare intorno a queste petizioni che hanno tratto ad un argomento di estrema urgenza.

VALERIO. A me pare che sia più opportuno tener ferma la proposizione del nostro presidente, imperocchè la questione è molto grave; si tratta d'interessi materiali cospicui per la Savoia, ed è bene che i deputati savoiardi che sono in Torino ne sieno informati, affinché il giorno in cui si aprirà questo dibattimento possano trovarsi presenti alla Camera.

CAVOUR GUSTAVO. Faccio osservare alla Camera che vi sono attualmente ottocento operai il cui lavoro è sospeso per effetto delle misure contro cui si richiama colle petizioni in discorso. Questo, come vede la Camera, costituisce un motivo di somma urgenza. In quanto però al procedere subito alla relazione di queste petizioni, confesso, in qualità di relatore, che non ho ancora potuto redigere la relazione, ma se non sono pronto in questo momento, potrò esserlo sul finire della seduta ed anche fra mezz'ora; sono quindi agli ordini della Camera, sia che si voglia rimandare questa discussione a domani, sia che si voglia addivenirvi fra mezz'ora.

In quanto ai deputati della Savoia, siccome quest'affare ha fatto molto rumore, credo che essi saranno tutti apparecchiati per prendere parte a quest'importante dibattimento.

PRESIDENTE. A me pare che questa discussione possa aver luogo immediatamente dopo questa legge che si sta dibattendo, nella stessa seduta di quest'oggi, essendovi a credere che la presente discussione non abbia più a durare a lungo.

Del resto, nella tornata di domani al più tardi, potrà venire in campo.

DE VIRY. Siccome questa questione è della competenza del ministro dei lavori pubblici, sarebbe necessario ch'egli venisse avvertito in tempo utile perchè potesse trovarsi presente alla discussione.

PRESIDENTE. Il Ministero non può a meno di essere informato del giorno in cui si aprirà questa discussione, perchè gli viene sempre fatta comunicazione dell'ordine del giorno della Camera. Io non dubito adunque punto che il ministro dei lavori pubblici si troverà presente.

La discussione di queste petizioni sarà adunque portata all'ordine del giorno di domani, dopo quella del progetto di legge sulle Camere di commercio.

PROPOSIZIONE PER LA SOLLECITA DISCUSSIONE DEI BILANCI.

FARINI. Siccome la Camera ha più volte manifestato il vivo desiderio che ha di veder presto approvati i bilanci del 1853, e siccome dai discorsi che ieri si sono tenuti su questo proposito mi è parso che seguendo i metodi ordinari non si avrebbe speranza di presto ottenere quest'approvazione, mi è caduto in mente di fare alcune osservazioni alla Camera stessa, acciocchè vegga nella sua sagacia se non si

possa trovare un modo d'ottenere speditamente l'intento che essa si propone.

Mi pare che si possa raggiungere il fine desiderato, se la Camera incarichi la propria Commissione di riferire solo su quelle categorie nelle quali vi sia dissenso fra la Commissione stessa ed il Ministero. Noi abbiamo spesso veduto che ogniquivolta la Commissione è in dissenso col Ministero, ivi è necessario che la Camera intervenga quasi giurato fra la Commissione stessa ed il Ministero a pronunciare la sua volontà; d'altra parte abbiamo visto sempre che, quando vi è accordo fra la Commissione ed il Ministero, rade volte avviene che si prolunghino le discussioni. Ora io faccio questo giudizio, che se la Commissione restringe il suo incarico al limite che ho ora accennato, si avrà certamente prima una speditezza nei lavori della Commissione, poi una speditezza nella discussione, e così potremo raggiungere il fine che tutte le parti della Camera si propongono, ed hanno mostrato di proporsi da lungo tempo.

Quindi, in forma di eccitamento, io oso sottoporre alla Camera un ordine del giorno concepito in questi termini:

« La Camera, nell'intendimento di approvare sollecitamente i bilanci del 1853, perchè il Ministero abbia modo di presentare sul principio della prossima Sessione quelli del 1854, incarica la sua Commissione nominata per l'esame dei bilanci del 1853 di restringere la sua relazione alle categorie in cui vi sia dissenso fra essa ed il progetto del Ministero, omettendo qualsiasi discussione di massima, e passa all'ordine del giorno. »

MICHELINI. Io sorgo per appoggiare l'ordine del giorno proposto dal deputato Farini, sperando che esso abbia miglior risultamento di quello affatto simile che io aveva proposto alla Camera in occasione della discussione della legge sull'esercizio provvisorio del bilancio 1853. Io sono così convinto della necessità di far presto, cioè di porci in uno stato normale discutendo i bilanci non già contemporanei, ma quelli il cui esercizio non sia imminente, perchè a tali bilanci solamente si possono fare efficaci cambiamenti; io, dico, sono così convinto di questa necessità che, quantunque non possa certamente essere tacciato di ministerialismo, sarei quasi indotto a concedere al Ministero l'esercizio di tutto il bilancio del 1853, come abbiamo concesso l'esercizio dei primi mesi dell'anno corrente. Ma, la Dio mercè, non pare per ora necessario dare quest'amplissima prova di fiducia al Ministero.

Mi sembra quindi più opportuno fare esperimento di un altro ripiego; appoggio quindi con tutte le mie forze l'ordine del giorno proposto dal deputato Farini, e spero che con tal mezzo il Ministero potrà presentare nel mese di marzo il bilancio del 1854, che allora noi discuteremo in modo normale, perchè, secondo me, sono normali solamente quei bilanci che si discutono prima del loro esercizio.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno stato proposto è appoggiato.

(È appoggiato.)

BORELLA. Me ne duole, ma io sono obbligato a dire che tengo quest'ordine del giorno per lo meno inutile. Esso vincola la Commissione, ma non la Camera a non trattare tutte le categorie che presenteranno interessi locali. Noi l'abbiamo veduto nel bilancio dei lavori pubblici, che in tutte le categorie in cui la Commissione era d'accordo col Ministero, e su cui non proponeva una somma differenziale, malgrado ciò, da tutte le parti della Camera sono sorte difficoltà. Così avverrà sugli altri bilanci.

Chi può impedire che la Commissione essendo d'accordo col Ministero, per esempio sul bilancio dell'istruzione pubblica, non sorgano i deputati interessati a far obbiezione, a mettere in campo argomenti di discussione grave, di discussione lunga? È impossibile, non si può vincolare la Camera a questo modo. Cosicchè quest'ordine del giorno non costringerebbe che la Commissione, e lascierebbe interamente libera la Camera di mettere in campo tutte le questioni che volesse. Per questo punto lo credo inutile: non vi è che a fare una raccomandazione a tutti i deputati, che abbiano riguardo alla preziosità del tempo, e che quindi vogliano evitare tutte le questioni che sono assolutamente d'interesse locale, o che potranno dar luogo ad una discussione, se non superflua, almeno intempestiva.

FARINI. L'onorevole deputato Borella crede inefficace l'ordine del giorno, e per questo lo combatte; io affermo invece che la prima parte è efficace per far sì che i lavori della Commissione sieno spediti; nè su questo può cader dubbio.

LANZA. Domando la parola.

FARINI. Per la seconda parte mi pare che se la Camera non si vincola (e certo non si vincola) a non metter voce nella parte in cui vi sia dissenso, ed anche in quelle in cui sia d'accordo la Commissione col Ministero, però assume una specie di vincolo morale in faccia a sè medesima, di essere molto temperante nelle discussioni, lasciando da banda quelle di massima; e così mi pare si trovi veramente il modo di abbreviare molto le discussioni di tutti i bilanci.

Quindi insisto nel mio ordine del giorno.

LANZA. Ben vorrei che l'ordine del giorno proposto dal deputato Farini fosse praticabile, ma io non lo credo tale. Bisogna considerare l'andamento dei lavori del bilancio nelle Commissioni per giudicare se il medesimo ordine del giorno possa applicarsi.

Cosa avverrebbe qualora la Camera adottasse quest'ordine del giorno? Ne avverrebbe che la minorità della Commissione del bilancio non potrebbe più far valere le sue ragioni nella discussione che avrà luogo nella Camera.

Essa dovrebbe soggiacere al voto emesso dalla maggioranza nel seno della Commissione generale, ma non le sarebbe più permesso di richiamarsi contro la maggioranza della Commissione innanzi a questa Camera.

La minorità non potrebbe più nemmeno elevare la sua voce, perchè la Camera non dovrebbe più discutere che quelle categorie sulle quali vi sarà contestazione tra il Ministero e la maggioranza della Commissione, ma non mai su quelle in cui la minoranza si fosse trovata in dissenso colla maggioranza nel seno della Commissione medesima. Ecco come la minoranza sarebbe affatto paralizzata, e ne verrebbe per conseguenza che la minoranza, conoscendo che sarebbe inutile ogni sua osservazione, non ne farebbe più alcuna anche nel seno della Commissione, sapendo di non potersi appellare alla Camera contro il voto di quella maggioranza.

Il risultato pertanto dell'adozione del proposto ordine del giorno sarebbe di affidare alla sola maggioranza della Commissione la discussione e l'approvazione di un gran numero di categorie del bilancio, cioè di tutte quelle sulle quali non sorgerebbe divergenza col Ministero; e la minoranza subirebbe la legge senza potersi appellare innanzi alla Camera.

Io desidererei sicuramente che si potesse adottare senza inconvenienti quest'ordine del giorno, perchè bramerei anch'io che al più presto si potesse votare il bilancio del 1853, ma io credo che, per quanto si pensi (come ha già pensato la

Commissione generale del bilancio dopo l'ordine del giorno del deputato Michelini), non si potrà mai venire che a questa conseguenza, vale a dire, o bisogna che la Camera conceda un mandato assoluto di fiducia alla Commissione generale del bilancio, rimettendosi alle decisioni che sarà per prendere, o che discuta il bilancio come gli altri anni, confidando nella discrezione dei deputati medesimi per la brevità delle discussioni.

Io non vedo altri mezzi oltre questi. Si pensi quanto si vuole, si propongano pure ordini del giorno sopra ordini del giorno, ma non si otterrà mai altro risultato concludente; essi non serviranno che a far perdere tempo alla Camera.

FARINA PAOLO. Io non posso che appoggiare quanto hanno detto gli onorevoli deputati Borella e Lanza. Onde sapere se la maggioranza della Commissione è d'accordo col Ministero, bisogna che essa esprima le sue opinioni e che apprezzi e ribatta le ragioni contrarie, perchè se essa verrà approvando soltanto tutto quello che ha proposto il Ministero, non si potranno apprezzare gli argomenti di quelli che vi si oppongono, nè rimarrà dimostrata la preponderanza delle ragioni di quelli che sostengono il progetto quale venne presentato. Per conseguenza questa pretesa celerità non risulterà più che in maggior lunghezza, essendo più che probabile che quelli i quali non hanno potuto esporre le loro ragioni in seno alla Commissione le portino poi alla Camera per farle apprezzare.

Per questi motivi io credo che l'ordine del giorno presentato dal deputato Farini non si possa accettare.

Soggiungerò ancora un'osservazione, ed è che molte volte la Commissione ed il Ministero sono d'accordo sulla cifra, ma non sono d'accordo sul modo di erogare la somma.

Per conseguenza vengono delle osservazioni della Commissione, degli eccitamenti al Ministero; che se si vuole precludere l'adito anche a far questo, allora è meglio venir qui a dire francamente: votiamo per quest'anno il bilancio quale venne proposto dal Ministero, prescindendo da qualunque discussione. Così si farà più presto, certamente, che in tutte le altre maniere, ma ne scapiterà la dignità del credito della rappresentanza nazionale.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Come ministro delle finanze io desidererei quanto altri mai che le discussioni del bilancio procedessero molto rapidamente; tuttavia, quando questa opinione non fosse divisa dall'unanimità della Camera, poco varrebbe il decidere con un ordine del giorno che si avesse a far presto, poichè non si può togliere la facoltà a qualunque deputato di presentare emendamenti e di far discussioni su tutte le categorie, tanto su quelle che saranno presentate dalla Commissione senza emendamenti, quanto su quelle sulle quali vi sono emendamenti.

Io reputo quindi che sia miglior consiglio il fare appello al buon sentimento della Camera, piuttosto che accogliere un ordine del giorno il quale, oltre a riuscire perfettamente inutile, potrebbe forse trar seco non lievi inconvenienti.

Io prego quindi l'onorevole deputato Farini, all'intenzione del quale io faccio plauso, a voler ritirare il suo ordine del giorno, perchè, come dissi, quand'anche fosse approvato, io dubito assai che sia per produrre un buon risultato pratico.

MANTELLI. Io approvo le ragioni che sono state dette e pro e contro (*Ilarità*) dall'onorevole deputato Lanza, e quelle dell'onorevole deputato Farina, giacchè essi argomentano entrambi rettamente; nè posso dissimulare che votando l'ordine del giorno proposto dal deputato Farini, pos-

sono aver luogo gli inconvenienti notati dal ministro delle finanze; ma io prego la Camera a considerare che noi ci troviamo fra due mali, e che dei due dobbiamo scegliere il minore. Noi dobbiamo cercare il mezzo di portarci allo stato normale, e finchè noi facciamo questioni intese a produrre economie che in fin dei conti non sono che meschini risparmi, invece di recare vantaggio alla nazione, le rechiamo un danno immenso, e se noi continueremo a procedere nelle nostre discussioni e nelle votazioni come abbiamo sinora praticato, son certo che potranno nascere gravissimi sconci. All'incontro io penso che recheremo un gran bene allo Stato, se la Camera dichiarerà in faccia alla nazione che vogliamo sortire dallo stato anormale, e che siamo decisi ad omettere nelle discussioni del bilancio tutto ciò che può dirsi inutile o di poco vantaggio.

In seguito a queste considerazioni io non posso certamente accostarmi al signor ministro delle finanze per consigliare all'onorevole deputato Farini di ritirare il suo ordine del giorno; al contrario io lo consiglio di persistere acciocchè la Camera lo adotti.

Facendo questo, noi gioveremo per quel poco che potremo ai bilanci, ed adopereremo quel mezzo unico che abbiamo per votarli presto e portarci ad uno stato normale, e quindi mostrare alla nazione che non siamo qui per far chiacchiere inutili, ma solo per discutere quando si presentino questioni gravi a risolvere.

Per questi motivi io voto per l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Farini.

CHIARLE Dopo le parole dell'onorevole Mantelli poco mi resta ad aggiungere. L'ordine del giorno del deputato Farini tende a due fini: il primo di vincolare moralmente la Camera a non fare lunghe discussioni sulle cifre parziali dei bilanci; l'altro, che è veramente lo scopo diretto cui mira, si è per determinare il modo con cui sarà presentato alla Camera il lavoro delle Commissioni; ora tutte le ragioni che furono addotte in contrario possono forse valere a dimostrare l'inefficacia dell'ordine del giorno rispetto al modo di discussione che si farebbe nella Camera, ma non rispetto al modo col quale il lavoro sarebbe presentato dalla Commissione del bilancio. Egli è un fatto che con quell'ordine del giorno si ecciterebbe la Commissione a presentare le sue osservazioni, non sopra cadun articolo, ma solamente sopra quelle categorie nelle quali vi è dissenso fra il Ministero e la Commissione, ed è pure un fatto che questo scopo utile si potrà sempre conseguire coll'ordine del giorno dell'onorevole Farini, nonostante le ragioni che furono addotte in contrario dagli onorevoli preopinanti.

Per questi motivi credo conveniente che la Camera lo adotti.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno del deputato Farini:

« La Camera, nell'intendimento di approvare sollecitamente i bilanci del 1853 perchè il Ministero abbia modo di presentare sul principio della prossima Sessione quelli del 1854, incarica la sua Commissione nominata per l'esame dei detti bilanci del 1853 di restringere le sue relazioni alle categorie in cui vi sia dissenso fra essa ed il progetto del Ministero, omettendo qualsiasi discussione di massima, e passa all'ordine del giorno. »

(Messo ai voti, dopo prova e controprova, è rigettato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per riordinamento delle Camere di commercio.

La discussione era rimasta all'articolo secondo, di cui darò di nuovo lettura:

« Art. 2. Sono istituite nuove Camere di commercio sulle basi segnate dalla presente legge nelle città di Torino, Genova, Ciampieri e Nizza.

« Potranno pure venir stabilite altre Camere per decreto reale in quelle città dello Stato ove esista un centro di operazioni industriali e commerciali.

« Lo stabilimento di queste Camere non avrà luogo che sulla domanda del Consiglio comunale approvata dal Consiglio provinciale. »

Il deputato Sineo aveva presentato un emendamento al primo paragrafo, aggiungendo alle città ivi descritte, Vigevano, Annecy Cagliari e Sassari.

La parola spetta al deputato Sulis.

SULIS. Fra le molte diverse idee che su questa legge si vennero ieri enunciando, mi parve assai buona quella di doversi annullare l'indicazione delle quattro città recata innanzi dal primo paragrafo dell'articolo 2. Ed invero, così facendo, si conserva meglio e più interamente il concetto generale della legge, la quale, nell'ordinare una sovrimposta sui commercianti pel mantenimento delle nuove Camere di commercio, dà facoltà a tutti i municipi dello Stato (ad eccezione di Torino, Ciampieri, Genova e Nizza) di esaminare e la convenienza locale e le condizioni proprie prima di pronunciare l'accettazione od il rifiuto della nuova istituzione. E che veramente sia questo il concetto della legge, lo addimostrava ieri la Commissione che, combattendo la proposta Sineo per quanto è delle città di Annecy, Vigevano, Sassari e Cagliari, ripeteva più volte non doversi, non potersi imporre un onere a quei commercianti primachè i Consigli municipali e provinciali deliberassero. Or dunque, perchè si accorderà questo diritto di deliberazione a tutti i municipi dello Stato e si negherà a Torino, Ciampieri, Genova e Nizza?

Ben è vero che la Commissione per queste ultime quattro città affermava che, esistendo ivi Camere di agricoltura e commercio, o solo di commercio, per queste città non si faceva che mantenere ciò che di già possedevano.

Io stimo che questo sia un errore. Le attuali Camere sono soppresse in forza dell'articolo primo, epperò sono abolite quelle di Torino, Genova, Ciampieri e Nizza, nè diversamente si può dire, giacchè quelle Camere avevano statuti diversi, e dissimili norme di quelle determinate dalla legge che or si discute, la quale vuole stabilire un tipo unico ed un solo statuto organico indistintamente per tutte le Camere di commercio. Quindi allorchè trattasi di applicare un tale statuto, che al presente non è in vigore nè a Torino, nè a Genova, nè a Ciampieri, nè a Nizza, non so come si possa asserire che le Camere prima d'oggi esistenti in tali municipi stiano tuttora in piedi. E mi pare che la cosa debba essere proprio in questo modo, imperocchè non dubito che in queste quattro città i Consigli comunali si affretteranno a chiedere che si istituiscano le nuove Camere, ma ciò faranno attenendosi alle forme generali statuite nella legge. Se il contrario si facesse, non si pregiudicherebbe forse l'essenza della cosa, ma si dan-

neggierebbe al certo la forma, e questa violazione indurrebbe da un lato una significazione di favore per i quattro municipi summentovati, e dall'altra parte da taluno di essi ciò un disfavore si crederebbe, in quanto che il riflesso della necessità della sovratassa potrebbe recare non buona soddisfazione.

Io vado persuaso di questo vero siffattamente che, sebbene nella città di Sassari sino dal 1836 esistesse una Camera di agricoltura e commercio, avrei sommamente a cuore, che la proposta che io faccio, di eliminare dall'articolo 2 l'indicazione dei quattro municipi, avesse effetto, e nulla mi importerebbe di venire aggiungendo ai quattro municipi anche quello di Sassari, tenendo conto dell'argomento addotto dalla Commissione, che, cioè, essa vuole mantenere le Camere di commercio nelle città dove attualmente Camere di commercio esistono, giacchè, io dico, quando facciamo una legge generale, l'essenza della legge per tutto lo Stato debbe mantenersi non solo, ma anche la forma sua debbe osservarsi. Per compiere però il mio disegno, è necessario introdurre una essenziale variazione nel paragrafo 2 dell'articolo 2; in questo paragrafo 2 si dice: « Potranno pure venire stabilite altre Camere per decreto reale in quelle città dello Stato, ove esiste un centro di operazioni commerciali ed industriali. »

È evidente che, colle parole « potranno pur venire stabilite, ecc. », si lascia l'arbitrio al Governo di accettare, o non accettare le proposte che i municipi dello Stato verrebbero facendo per l'ottenimento delle Camere di commercio; io vorrei quindi tolta questa facoltà d'arbitrio, io vorrei che la legge, restringendosi alla sua missione di organizzare le nuove Camere di commercio, imponesse al Governo l'obbligo di venire applicando i regolamenti e gli statuti di questa legge, a tutte quelle città che fossero per chiedere Camere di commercio; quindi ambedue questi miei pensieri vengono ad essere riuniti nell'emendamento che presento alla Camera.

Esso è concepito in questi termini:

« Nuove Camere di commercio saranno, sulle basi segnate dalla presente legge, stabilite per decreto reale in quelle città, ecc. »

Io penso che, se mai la Camera vorrà accettare questo emendamento, sarà tolta di mezzo una questione assai lunga, perchè stabiliamo a questo modo una regola generale per tutto lo Stato, e la stabiliamo nell'interesse generale di tutti i municipi, giacchè riserviamo a tutti indistintamente i municipi la facoltà di esaminare la convenienza di avere nel proprio seno una Camera di commercio, e così contenteremo tutti senza disgustare alcuno.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento del deputato Sulis.

(È appoggiato.)

SINEO. Non avrei certamente proposto l'emendamento che sta sul tavolo della Presidenza, se avessi creduto che dovesse incontrare serie opposizioni, giacchè sono persuaso di quello che dicevano poc'anzi alcuni fra i nostri onorevoli colleghi, che, cioè, il miglior modo di ottenere che sieno presto votati i bilanci e le leggi organiche tanto aspettate dal paese, si è quello di evitare le questioni che hanno minore importanza.

Per questo, lo ripeto, se avessi creduto che quella proposta avesse potuto eccitare serie opposizioni, non ne avrei fatto parola. Ma ora il mio emendamento ha acquistato una qualche maggior importanza. E difatti, quando i diritti, quando le prerogative, quando i pregi d'un municipio, d'una pro-

vincia, vengono contrastati, vi è qualche necessità di difenderli, e d'impedire che il silenzio s'interpreti come un consenso. È delle città, dei municipi, delle provincie come degli individui. Si accende fra di essi una giusta emulazione, a cui sino ad un certo punto convien pure aver riguardo, quando lo scopo ne è lodevole.

Se prevalessse l'emendamento dell'onorevole Sulis, mi pare che il disimpegno sarebbe ottimo per tutti; vi sarebbe parità di condizione in tutte le città del regno, e quindi non s'avrebbe più nessun motivo per dire che siasi portato uno sfregio piuttosto a questo che a quell'altro municipio, a questa o a quell'altra provincia.

Io quindi domando che si proceda prima alla discussione ulteriore, se si crede, dell'emendamento proposto dall'onorevole Sulis, e ove non venga approvato, mi riservo di sviluppare ulteriormente il mio.

PRESIDENTE. La Camera intese qual sia l'emendamento del deputato Sulis. Egli propone di sostituire la redazione seguente a quella dell'articolo 2:

« Nuove Camere di commercio saranno, sulle basi segnate dalla presente legge, stabilite per decreto reale in quelle città dello Stato dove esistono centri di popolazione, ecc. »

La parola spetta al deputato Cavallini. Intende egli di parlare contro quest'emendamento? oppure...

CAVALLINI. Intendo parlare in favore del progetto ministeriale e della Commissione, cioè contro i due emendamenti proposti dai deputati Sineo e Sulis.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Io credo che la Camera non debba accettare nè l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Sulis, nè quello proposto dal deputato Sineo. Il deputato Farina Paolo ha già dimostrato nella tornata di ieri come una speciale ragione abbia indotto ed il Ministero e la Commissione ad introdurre nell'articolo 2 la specifica menzione delle città di Torino, Genova, Ciamberì e Nizza, e come questa speciale ragione consista in che in detta città già trovinsi attualmente istituite Camere di commercio. Per questo solo fatto dell'esistenza attuale delle Camere di commercio in dette città, è evidente che noi non possiamo a meno di redigere la nuova legge in modo che, mentre essa possa essere immediatamente applicata alle Camere di commercio di Torino, Genova, Nizza e Ciamberì, non le riduca però al segno da doverle ritenere siccome non più esistenti.

Se si sopprimesse il paragrafo primo dell'articolo 2 del nuovo progetto, è evidente che le città di Torino, Genova, Ciamberì e Nizza si troverebbero nelle stesse condizioni in cui sono poste tutte le altre città dello Stato, e così ne avverrebbe che tra la promulgazione di questa legge ed il momento in cui nuove Camere di commercio fossero per decreto reale istituite, vi resterebbe un intervallo di tempo più o meno lungo, durante il quale non resterebbe più nessuna Camera di commercio nè in Torino, nè in Genova, nè in Nizza, nè in Ciamberì.

Locchè mi sembra tale un inconveniente, che noi dobbiamo assolutamente evitare, poichè le negoziazioni commerciali, le quali si trovassero avviate, non potrebbero per un periodo di tempo più o men lungo essere in questo frattempo condotte al loro compimento. Ed ecco il perchè si rende necessario si faccia specifica menzione della istituzione sin d'ora di nuove Camere di commercio nelle città innanzi menzionate.

Ma, a mio avviso, la stessa ragione non milita per le altre città indicate nell'ordine del giorno del deputato Sineo, di-

modochè esse pure si debbano senz'altro contemplare nell'articolo 2.

Io sono ben lontano dal disconoscere che in Annecy, Vigevano, in Cagliari e Sassari vi esista un centro d'operazioni commerciali ed industriali...

SINEO. Domando la parola.

CAVALLINI. Quanto a Vigevano specialmente, ella è cosa incontrastabile, e lo riconobbero il deputato Mellana, il ministro delle finanze e la stessa Commissione nel suo rapporto, che ivi il commercio e l'industria ricevono ogni giorno grande incremento, e sono già giunti ad uno stato di floridezza che fa onore a quei cittadini.

Non dubito quindi che lo stesso signor ministro, il quale si mostrò cotanto propenso per quella città, non sia per accondiscendere tostamente ai di lei desiderii, quando la domanda per la istituzione di una Camera di commercio venga inoltrata nella conformità prescritta dall'articolo 2 del progetto del quale ora si tratta. Solo prendo atto delle dichiarazioni emesse dal signor ministro perchè così la città di Vigevano abbia ad essere pienamente tranquilla al riguardo.

Nè avvi a temere che il Consiglio provinciale della Lomellina sia per elevare alcun ostacolo in proposito. In punto di commercio e d'industria la preminenza di Vigevano su tutti gli altri paesi della Lomellina mostrasi così manifesta, che io non esito punto a dichiarare che quel Consiglio provinciale insieme allo stesso onorevole deputato di Mortara sarà per approvare unanime l'istituzione di una Camera di commercio in quella città; come l'avrebbe anche per il passato nella sua giustizia approvata, quando fosse stato invitato ad emettere le sue deliberazioni su questa materia.

Ciò stante, ripeto, che se vi è un particolare motivo per l'istituzione immediata di Camere di commercio in Torino, Genova, Ciampere e Nizza, dove già attualmente sussistono, questo stesso motivo non si riscontra nelle altre città, nelle quali attualmente o non vi sono Camere di commercio, o se vi sono, non ne è evidentemente dimostrata la necessità.

Se non che confesso il vero, che io non so comprendere quale sostanziale differenza passi tra il caso in cui nell'articolo secondo si comprendano specificamente anche Vigevano, Annecy, Cagliari e Sassari, come propongono i deputati Sineo e Mellana, ed il caso in cui non vi si comprendano specificamente, ma si lasci a quelle città aperta la via di potere ugualmente in forza della stessa legge ottenere l'istituzione di una Camera di commercio, sempre quando in esse concorrano gli estremi, che a garanzia degli stessi commercianti si propongono. Coll'articolo secondo non si arreca il menomo pregiudizio alle città di Vigevano, Annecy, Sassari e Cagliari; esse possono ottenere l'istituzione di una Camera di commercio, semprechè lo credano utile, epperò non possono elevare veruna doglianza.

Del resto, non so capire perchè si debbano a preferenza istituire ora Camere di commercio in Vigevano, Annecy, Cagliari e Sassari, e non eziandio a Novara e Vercelli, e nelle altre città poste in ugual condizione. Se Vigevano premegeggia su Novara per operazioni industriali, Novara supera notoriamente Vigevano per negoziazioni commerciali. Non parlo di Vercelli, chè il Parlamento nel sanzionare nel 1852 la nuova legge sulla Banca Nazionale fu tanto convinto dell'importanza di quella città in materia di commercio, e di minute speculazioni specialmente, che vi ha stabilita a preferenza di tutte le altre città una cassa sussidiaria. Se noi comprendiamo nella legge una città, dovremo pure comprendervi altre che ci vengano di mano in mano proposte, e così non faremmo altro che aprire il campo ad inutili discussioni.

Ciascuna s'abbia la sua Camera di commercio, se così suggerisce il suo particolare interesse; ma non la istituimo noi presentemente, *a priori*, in questa, piuttosto che in quella.

Credo pertanto che la Camera debba approvare l'articolo 2 quale fu e dal Ministero e dalla Commissione proposto, senza tener conto nè dell'emendamento del deputato Sulis, nè di quello del deputato Sineo.

Solo all'oggetto di attenersi alle norme consuete, e di avere una maggiore garanzia che il Governo non sia per frapporre indugio di sorta all'istituzione, quando ne venga il caso, di una Camera di commercio in Vigevano, sarebbe forse conveniente che la petizione dei commercianti di Vigevano, segnata col n° 4562, fosse rinviata al signor ministro delle finanze.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana. Intende parlare sull'emendamento del deputato Sulis?

MELLANA. Era mia intenzione di domandare appunto se la discussione deve essere ristretta a questa proposta.

PRESIDENTE. La discussione deve raggrinarsi appunto sull'emendamento del deputato Sulis, siccome più ampio; qualora poi questo non venisse ammesso, si aprirebbe sulla proposta del deputato Sineo.

MELLANA. Era mia intenzione di parlare per ora unicamente sull'emendamento del deputato Sulis; ma essendo il deputato Cavallini entrato in molti dettagli, ancorchè mi rincresca di lasciare senza risposta le sue osservazioni, pure, per amore di brevità e perchè la discussione proceda ordinata, mi astengo dal confutarle, riservandomi però a farlo ove la Camera respingesse l'emendamento Sulis; emendamento che io sono disposto a votare. Farò però osservare che quell'emendamento modificerebbe il progetto di legge in questo senso, che la legge, invece di vestire il carattere di riordinamento delle attuali Camere di commercio, diventa una legge che regola la creazione di nuove Camere di commercio. Allora da questo punto di veduta, siccome si tratterebbe di dare un ampio sviluppo al principio di decentralizzazione, chiamando cioè i municipi, e le provincie a decidere in merito di questa materia, io sarei disposto ad accettare l'emendamento del deputato Sulis: e tale norma essendo estesa a tutte le provincie dello Stato, io rinuncierei alla mia proposta in pro di Vigevano, giacchè non intendo di promuovere eccezioni.

Ma se nella legge, respinto l'emendamento Sulis, si vuole procedere alla creazione di alcune Camere di commercio, allora mi riservo a chiedere alla Camera un eguale trattamento per la città di Vigevano.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che qui dobbiamo ricercare la maggiore utilità pratica; noi dobbiamo trovare modo di far sì che il paese sia dotato il più presto possibile di queste nuove Camere di commercio. Se si accogliesse l'emendamento del deputato Sulis, che cosa ne accadrebbe? Accadrebbe che la costituzione delle nuove Camere di commercio nelle città ove già esistevano le antiche, sarebbe differita di parecchi mesi, poichè sarebbe necessario e far deliberare i municipi, e raccogliere il Consiglio provinciale, e far promuovere un decreto reale, e dar seguito alle altre formalità dalla legge prescritte per la costituzione di queste Camere di commercio. E questo sarebbe un gravissimo inconveniente, poichè le Camere già esistenti e quelle che verranno in loro sostituzione, hanno un'utilità pratica, rendendo servigi quotidiani; e sarebbe una deplorabile lacuna se per alcuni mesi queste città fossero prive di Camere di commercio.

Io citerò la Camera di Torino: essa sovrintende all'amministrazione della condizione delle sete; e parmi che sia conveniente anche nel nuovo sistema di affidare l'alta amministrazione dell'edifizio della condizione delle sete a questa Camera.

Ora, ciò essendo, credete opportuno di porre il Governo nella necessità di creare un'amministrazione provvisoria perchè stia in funzione alcuni mesi? No certamente.

Parimente la Camera di commercio di Torino ha la polizia della Borsa. Se essa non esistesse, sarebbe necessario che il Governo facesse esercitare per alcuni mesi da alcuni speciali delegati la polizia della Borsa. Ora io domando se questo sia opportuno.

Finalmente voi sapete che, dietro la legge vigente, tutte le domande di privilegi debbono essere comunicate prima all'Accademia delle scienze, e poi ad una Camera di commercio. Se voi sopprimete queste Camere di commercio per alcuni mesi, renderete impossibile la concessione di nuovi privilegi. Da ciò si può scorgere di leggieri che, adottando l'emendamento del deputato Sclis, non se ne ricava verun vantaggio pratico, e che si va per l'opposto incontro a reali, gravi e non pochi inconvenienti.

Il solo beneficio che per questa proposta s'offerrebbe, sarebbe forse quello di dare una soddisfazione, se mi è lecito il dirlo, alla vanità di alcuni municipi. Mi si dirà forse: perchè, mentre non volete concedere sin d'ora ad alcune città la facoltà di stabilire nuove Camere di commercio, sotto pretesto che non siete certo che quei municipi lo desiderino, voi la concedete alle città di Torino, di Genova, di Ciampieri, di Nizza, dalle quali non avete speciale domanda? Io risponderò che se non vi è, per parte di queste città, speciale domanda, vi è però il tacito consenso delle medesime. Questa legge venne presentata al Parlamento sin dall'anno scorso, era nota ai municipi di quelle città, e questi non hanno mai reclamato, per cui noi abbiamo argomento di dire che essi vi acconsentono tacitamente: la qual cosa non possiamo certo asserire riguardo alle altre città dello Stato.

Io mi ricordo d'aver detto ieri, e la Commissione ha ripetuto ciò che io dissi, che non vi era istanza formale per ottenere quest'istituzione nè per parte del municipio di Vigevano, nè per parte dei municipi di Annecy, di Sassari e di Cagliari, quindi non sarebbe il caso di metterle nel novero delle città per le quali in certo modo la legge impone l'obbligo d'istituire Camere di commercio.

Voi vedete adunque che non vi è parità di casi tra le città di Torino, di Genova, di Nizza e Ciampieri, e le città di Vigevano, di Annecy, di Cagliari e Sassari, poichè nelle prime vi è il tacito consenso dei loro municipi, avvegnachè essi fossero consapevoli della prossima pubblicazione della legge che istituirebbe una Camera di commercio nelle città da loro amministrate e non han fatto reclami; per gli altri il municipio sapendo che sarebbero stati chiamati a deliberare, non hanno creduto opportuno di farlo prima della pubblicazione della legge.

Io vi prego quindi istantemente che non vogliate adottare un emendamento che non avrebbe alcun vantaggio pratico, e che, come l'ho già dimostrato, trarrebbe seco gravissimi inconvenienti: e dico gravissimi perchè tale è appunto l'impedire la concessione di nuovi brevetti per cinque o sei mesi, e il rimanere per quel tempo senza uno stabilimento speciale per la condizione delle sete in Torino, e pel porto franco in Genova.

FARINA PAOLO. Considerata astrattamente la proposizione del deputato Sulis, sembra a primo aspetto la più lo-

gica; ma, oltre che incontra tutti gl'inconvenienti accennati dal signor ministro, ha anche contro di sè un fatto preesistente.

L'utilità delle Camere di commercio in Torino, Genova, Ciampieri e Nizza è già un fatto dimostrato, perchè esse hanno esistito finora ed hanno avuto vita utile ed operosa: ed io rammenterò ad esempio che, all'occasione della riforma doganale, la memoria della Camera di commercio di Ciampieri fu il documento più accurato che sia pervenuto in proposito a mani di quella Commissione. Esistono dunque fatti che provano l'utilità di queste Camere, e che possono servire di base al Parlamento per ricostituirle.

Ieri feci osservare che questa legge era di semplice riordinamento, il che quindi escludeva l'idea di costituire direttamente nuove Camere. A questo riguardo io fui però incompleto nelle risposte, perchè non dimostrarai alla Camera come avendo ricostituite le antiche Camere esistenti non avesse creduto la Commissione di dovere ricostituire anche quella di Sassari, la quale per altro non ha dato, per così dire, mai segni di vita. È vero per altra parte che l'onorevole Decandia ha citato una competente cifra di affari che si fanno a Cagliari per dimostrare l'importanza che avrebbe una Camera di commercio in quella città. Ma io credo che e per Sassari e per Cagliari vi sia un poco di errore.

Infatti non si può misurare l'entità degli affari commerciali dalla semplice vendita delle derrate del suolo; la sola vendita delle derrate del suolo fatta dal proprietario non costituisce, nè a termine del Codice, nè a termine della giurisprudenza, un atto di commercio. Donde ne segue che, se sono i proprietari che vendono tali derrate, essi non possono essere colpiti da una tassa che cadendo esclusivamente a carico del commercio, non può imporsi che a quelli che a termini del Codice devono per commercianti essere considerati. Ciò premesso, se si stabilissero nelle ridette due città le Camere di commercio, si correrebbe rischio che quando si cercassero in queste città commercianti per far loro pagare le spese della istituzione delle Camere di commercio, veri negozianti non si troverebbero, o sarebbero così pochi che resterebbero sommamente aggravati da un'imposizione anche tenue che si venisse a mettere per mantenere le Camere di commercio medesime, quantunque tali spese, rimpetto al complesso degli affari, comprensivo anche delle operazioni di vendite fatte dai proprietari, fossero tenuissime.

Per conseguenza la Commissione, senza avere i necessari dati per chiedere che in Sassari vi sia un numero sufficiente di veri negozianti, per sopportare senza aggravio questa spesa, ha fatto un'eccezione relativamente a Sassari, dove prima esisteva già una Camera di commercio e di agricoltura, e ricostituendo le altre ha creduto di lasciare al Governo, dietro una ulteriore investigazione dei fatti, la facoltà di ricostituirla a Sassari e di crearla di nuovo a Cagliari secondo le norme generali dalla legge stabilite.

Del resto io non credo che si commetta niente di illogico quando si ricostituiscono le Camere di commercio attualmente esistenti, a fornire le norme per costituirne delle nuove; per lo meno vi sarà per questi due oggetti grandissima analogia, e quindi provvedendo alle une, niente di più naturale che si provvedesse anche alle altre.

Per questo motivo io credo che si debba respingere l'emendamento del deputato Sulis, quantunque nel suo principio generale io riconosca che sia logico.

SULIS. Le obiezioni veramente di riguardo che si fecero alla mia proposta partirono dal seggio del presidente del Consiglio, giacchè le obiezioni fatte dai deputati Cavallini e

Farina Paolo riguardavano quasi più la proposta del deputato Sineo che la mia.

Il signor presidente del Consiglio diceva che, mercè la mia proposta si veniva all'atto pratico ad un grave danno, il quale veniva da lui segnalato in questo modo.

Egli diceva: moltissime operazioni del più grande interesse sono affidate alle Camere di commercio, specialmente di Torino e Genova; se mai queste Camere cessassero dall'operare, grave danno ne verrebbe.

Io prego il signor ministro di porre mente che in questo affare vi sono due periodi di tempo al tutto distinti. Ed in vero, sinchè questa legge non sia approvata dai tre poteri, al certo le Camere di Torino, Genova, Ciamberti e Nizza rimangono in esercizio; quando poi la legge sarà sancita, allora, anche rimanendo l'articolo 2 quale è concepito, le Camere summentovate non possono funzionare sinchè non siasi dato effetto all'articolo 5 della legge stessa, ed agli altri che si riferiscono agli elettori ed ai modi di elezione dei membri delle Camere di commercio.

Dunque, di necessità vi dovrà essere un periodo di tempo in cui le Camere cesseranno di funzionare, vale a dire intanto che non siano ricostituite sulle basi fissate in questa legge. Ad ogni modo però, appunto per dare maggior campo a che più sollecitamente queste Camere vengano a ricostituirsi nella forma da me suggerita, io dividevo di proporre un articolo sul fine della legge, il quale dicesse: « La presente legge sarà in esercizio dal primo giorno di maggio 1853. » In tal guisa, come bene scorge la Camera, si darebbe una maggiore latitudine di tempo acciò i Consigli comunali e i provinciali venissero a fare la domanda accennata nella legge, e così non si incontrerebbero le difficoltà pratiche messe innanzi dal ministro delle finanze; e noi legislatori, facendo una legge per tutto lo Stato, ci atterremo a quell'unico tipo di eguaglianza che è il precipuo debito nostro.

Fatte queste risposte alle obiezioni che mi parvero le più serie, dirò alcune parole in risposta alle osservazioni fatte dai deputati Cavallini e Farina.

L'onorevole deputato Cavallini sembrava dominato dall'idea che questa legge portasse assolutamente e quasi esclusivamente un beneficio, quando diceva: io non voglio privare le città di Torino, Genova, Ciamberti e Nizza di un beneficio di cui attualmente esse fruiscono. Io invito l'onorevole deputato Cavallini a considerare che il beneficio esiste, ma a questo beneficio va anche unito un onere, ed è appunto perchè al beneficio va unito l'onere di una sovratassa, che io volevo che si avesse libertà di esame e libertà di accettazione dai Consigli comunali di Torino, Genova, Ciamberti e Nizza.

L'onorevole deputato Farina poi, combattendo la proposta fatta dal deputato Sineo, ci veniva dicendo che nessuna ragione esiste per le città di Vigevano, Annecy, Sassari e Cagliari, perchè anche in esse si instituissero fin d'ora le medesime Camere di commercio che saranno istituite in Torino, Genova, Nizza e Ciamberti.

Però aggiungeva che nella città di Sassari sussiste bensì una Camera di commercio, ma che non ha dato mai segni di vita. Egli è male informato, perchè appunto ai 17 di questo mese ricevette la Camera di commercio di Sassari un invito del Ministero, per dare il suo avviso intorno ad un trattato di commercio che si sta elaborando col reame delle Due Sicilie, al quale già si è risposto; dunque non solo vive, ma agisce.

Però di ciò punto a me non cale, come ho premesso quando venni presentando la mia proposta, chè, sebbene a Sassari vi sia già una Camera di commercio, non faceva grandi istanze

perchè venisse iscritta nella tabella favorita delle quattro città, e quindi venisse pure compresa nell'articolo 2, perchè siccome invocava per tutte le città dello Stato il medesimo trattamento, così sono il primo a riconoscere che questo medesimo trattamento debbe essere applicato a Sassari.

Ciò posto, io stimo che la Camera, acconsentendo alla mia proposta, farà cosa di cui non avrà certamente a rimproverarsi mai.

SINEO. L'onorevole deputato Sulis ha risposto alle obiezioni più plausibili che si erano opposte al suo emendamento, ed ha eliminati tutti gl'inconvenienti che furono accennati dal signor presidente del Consiglio.

L'onorevole Sulis ha provato che tutto dipende dal tempo in cui questa legge comincerà ad essere in vigore, dovendosi intanto mantenere le Camere attuali nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Resta a vedersi se siavi qualche altro motivo per provvedere sin d'ora alle quattro città divise dal Ministero, e non a quelle che ho indicate. Si dice che le quattro città divise dal Ministero sono da lungo tempo in possesso d'una Camera di commercio. Ma l'emendamento Sulis non tende a privarle di questo vantaggio, se esse pure lo considerano come tale. L'averne goduto per lo passato non dà loro diritti maggiori delle altre città, le quali, trovandosi in pari condizione, avrebbero dovuto avere prima d'ora lo stesso favore.

Le Camere di agricoltura e commercio erano state in quelle quattro città create dal Governo assoluto, ed erano state create con quello spirito di centralizzazione che dominava in allora: si voleva, per quanto possibile, tutto in Torino; e se non a Torino, almeno nei capoluoghi di divisione militare: si sono stabilite queste Camere di commercio dietro le ispirazioni che in allora presiedevano ai compartimenti territoriali.

Ma questi non sono motivi che debbano decidere l'attuale Legislatura a procedere colle stesse norme.

Nella Savoia, a cagion d'esempio, si stabilì la Camera di commercio a Ciamberti anzichè ad Annecy. Tutti sanno per contro che Annecy è città eminentemente commerciale ed industriale. In Annecy vi sono manifatture sopra una grande scala che non si rinvengono in Ciamberti; in Annecy vi sono molte speciali industrie che somministrano largo alimento al commercio. Unicamente adunque perchè il Governo aveva stabilito la Camera di commercio a Ciamberti, e non ad Annecy, dovrà la legge attuale fare ancora tale differenza fra queste due principali città della Savoia? Evidentemente ciò non deve adottarsi in una legge recente, in una legge fatta col concorso della rappresentanza nazionale, la quale non può essere condotta dalle stesse idee che guidavano il Governo antico.

Si è detto pure che, dacchè questa legge fu fatta di pubblica ragione, i municipi che volevano essere menzionati nella legge avrebbero potuto reclamare; ma se non reclamarono, si fu perchè contarono sul buon giudizio dei propri rappresentanti.

Dirò di più, che quando è noto e risulta da documenti ufficiali che una città si trova nelle stesse circostanze d'un'altra per ottenere un dato favore che a questa si vuol concedere, non è necessario che questa città reclami. Del resto da Vigevano si reclamò. Si osserva che questo reclamo fu fatto da privati soltanto; ma io risponderò a questo proposito che i privati hanno diritto di far valere le ragioni del loro municipio, e quando si tratta di far valere ragioni che sono appoggiate sopra dati evidenti, non è necessario che ci sia una deliberazione del municipio.

I dodici commercianti di Vigevano che sparsero quella petizione unirono alla medesima una domanda che era già stata inoltrata al Ministero sin dal 1830, domanda che era appunto relativa all'istituzione in Vigevano d'una Camera di commercio contemporaneamente a quella d'un tribunale di commercio.

In quella domanda che si faceva nel 1830 si ricordava al Governo che simili istanze eransi già inoltrate da Vigevano nel 1842 e nel 1848.

PRESIDENTE. Mi pare che sia fuori della questione.

SINEO. Rispondo agli argomenti che si sono addotti.

Si è combattuto l'emendamento del deputato Sulis col dire che vi erano ragioni particolari per fare menzione di quattro città, e non per le altre; ora debbo provare che queste ragioni particolari non sussistono.

Non sussiste nè l'argomento desunto dal silenzio, nè quello desunto dall'importanza commerciale notoria, nè infine quello desunto dalla precedente esistenza delle Camere di agricoltura e commercio.

Specialmente mi preoccupa il principio costituzionale che dobbiamo far rispettare egualmente in favore di ogni provincia dello Stato.

Il signor ministro ieri osservava con fondamento, che non è costituzionale l'imporre un peso ad alcuni contribuenti senza che siano sentiti in persona dai loro legittimi rappresentanti.

O si tratta di un peso generale da porsi sopra tutta la nazione, ed allora tocca certamente al Parlamento il discuterlo ed ordinarlo; se poi si tratta di un peso speciale per una data provincia, non è giusto che questo peso sia imposto senza che i naturali rappresentanti della provincia siano sentiti. Questa ragione milita egualmente per le Camere di Torino, Genova, Ciampelli e Nizza, come per quelle di Vigevano, Annecy, Sassari e Cagliari.

Così entreremo in una condizione normale, daremo a tutte le provincie il diritto di farsi sentire. Importa che tutte le provincie siano trattate in modo eguale, ci sia parità sotto ogni aspetto.

A ciò tende l'emendamento del deputato Sulis, ed è per questo che io credo che si debba adottare.

DEL CARRETTO, relatore. Riservandomi ad esporre i motivi che mossero la Commissione a non designare nella legge a sedi delle nuove Camere che le città di Torino, di Genova, di Ciampelli e di Nizza, mi limito a combattere l'emendamento Sulis.

L'onorevole deputato credeva sufficiente a porre riparo agli inconvenienti additati dal signor ministro che potrebbero derivare da una lacuna nella esistenza di queste istituzioni, di provvedere con un articolo provvisorio. Ma io gli accennerò un fatto ancora più grave. Noi abbiamo istituito delle Camere di commercio, e lo abbiamo fatto credendo utili tali istituzioni, sia per dare una rappresentanza alla mercatura ed al traffico, sia per somministrare al Governo il modo per avere lumi e notizie sopra queste materie speciali; ma potrebbe pure accadere che niuna città facendo istanza per essere dotata di simili istituzioni, la legge rimanesse senza effetto. È questo un caso che certamente non si realizzerà; ma tuttavia è uopo prevederlo ed averlo in considerazione.

Aggiungerò che, se giova andare a rilento nel moltiplicare queste Camere, anche in vista del contributo che con ciò si viene ad imporre alla classe commerciale, è pur giusto e conveniente l'erigerle in quelle località che per l'importanza loro industriale e commerciale sono come tanti centri ove si riuniscono quelle capacità teoriche e pratiche che colla pre-

sente legge si vollero riunire in Consiglio per averne sussidio di opera e di studi.

Eppertanto, sia per evitare il pericolo che questa legge pel fatto altrui rimanesse senza applicazione, od almeno ne avesse una troppo ristretta; sia per la necessità di creare questi Consigli in quelle località ove possono tornare tanto per il paese quanto per il Governo di una incontestabile utilità, la Commissione persiste nell'avviso che in questa legge si debbano conservare le sedi designate per le nuove Camere.

CHIARLE. L'onorevole deputato Sulis ha riconosciuto, secondo me, molto opportunamente l'importanza delle ragioni che furono addotte dall'onorevole presidente del Consiglio per dimostrare i gravi inconvenienti a cui in pratica si potrebbe andare incontro ove si adottasse la sua proposta, ma ha creduto di potervi ovviare proponendo in fine della legge che si rimandasse l'esecuzione della medesima al primo maggio 1853. Se realmente questo emendamento togliesse di mezzo le difficoltà che furono affacciate alla Camera dall'onorevole presidente del Consiglio, di buon grado voterei in favore della proposta dell'onorevole deputato Sulis; ma io porto opinione affatto contraria, e credo che realmente l'articolo che egli intende proporre in fine della legge non raggiungerebbe lo scopo che egli ha accennato.

Se si rimanda l'osservanza della legge al 1° maggio 1853, nessuna parte della medesima potrà, prima di quell'epoca, essere posta in esecuzione.

Sarà quindi necessario al 1° maggio 1853 di attendere che sieno formate le liste elettorali, che siasi proceduto alla revisione delle medesime, che siasi fatte le elezioni dei membri delle Camere, che queste elezioni siano verificate, e via dicendo.

Ora sappiamo che queste operazioni richiedono un tempo non breve, e durante tutto questo tempo è evidente che non vi sarebbe più nessuna Camera di commercio nè in Torino, nè in Genova, nè in Nizza, e che le attribuzioni alle medesime affittate non potrebbero più essere disimpegnate durante tutto il tempo intermedio tra la pubblicazione della legge e quello che sarà indispensabile a dare passo a tutti gli inconvenienti prescritti dalla presente legge, prima che i membri delle nuove Camere, eletti in conformità della medesima, entrino in carica.

Si verificheranno adunque in questo caso tutti gli inconvenienti accennati dall'onorevole presidente del Consiglio.

So che si potrà dire che, nel modo col quale fu presentata la legge, questi inconvenienti si verificheranno egualmente: ma io intendo di proporre alla Camera una disposizione transitoria che spero verrà consentita dalla Commissione ed accolta dalla Camera, per dichiarare che le attuali Camere di commercio dureranno in officio fino al momento in cui entreranno definitivamente in carica i nuovi eletti.

Secondo le basi di questa legge, quando venga accolto l'articolo che io presenterò e che si potrà mettere in fine della medesima, come disposizione transitoria, noi otterremo lo scopo a cui miriamo. Ma, come ho già osservato, l'emendamento Sulis non potrebbe in alcun modo raggiungerlo.

Credo per conseguenza che, stando anche alle ragioni che egli ha addotte in principio del suo discorso, quando ricobbe giuste le osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, e vedendo come il rimedio da lui accennato non risponda all'uopo, nè valga a togliere di mezzo gli inconvenienti pratici che si verificherebbero ove fosse adottata la sua proposta, egli vorrà ritirarla.

MICHELINI. Devono le leggi provvedere con generali

disposizioni, non discendere ai casi speciali: questo vuoi lasciare all'applicazione.

Per questo motivo e per gli altri addotti dal professore Sulis, io appoggio la di lui proposta di sopprimere il primo alinea di quest'articolo 2.

Al punto in cui è giunta questa discussione non ripeterò le ragioni che sono state dette in favore e contro la proposta Sulis. Prenderò unicamente le mosse dalle osservazioni dell'ultimo oratore, il deputato Chiarle. Egli ha creduto di trovare il solo ripiego, perchè non vi sia questo interregno tra le Camere di commercio che si sopprimono e le nuove Camere che si creano. Ma questo ripiego è applicabile tanto al sistema della Commissione, quanto al sistema dell'onorevole deputato Sulis. La cosa è chiara, si aggiunga un articolo nel quale si dica che le Camere attuali continuano ad esercitare le loro attribuzioni finchè siano istituite nuove Camere giusta i principii di questa legge, si lasci il tempo necessario perchè i Consigli comunali e provinciali ne facciano la domanda ed il Governo conceda l'autorizzazione, ed ecco sciolta ogni difficoltà, e frattanto maggiormente ci uniformiamo ai veri principii di legislazione, e non imponiamo alle quattro città di cui si parla un peso, senza sapere se lo desiderino o no.

SULIS. Non dirò che poche parole, poichè non voglio trattenermi a lungo la Camera; dirò solo all'onorevole deputato Chiarle che l'idea da esso messa in campo non può sussistere, avvegnachè nell'articolo 1 che si è già votato, è detto che « le attuali Camere di commercio, e di agricoltura e commercio sono soppresse. » Quali sono le attuali Camere di cui parla l'articolo 1? Sono quelle di Torino, di Genova, di Ciampieri e di Nizza.

Come adunque vuole egli introdurre un articolo di legge che cancelli la votazione già fatta nel primo articolo? Questo è per me cosa affatto impossibile; e se mai le cose andranno in quel modo che egli andava proponendo, io spero che la Camera rifiuterà questa sua proposta in virtù dell'evidente questione pregiudiziale. Quindi tutto ciò che egli venne narrando non potrà avere alcun effetto, e quindi tutto ciò che venne egli a me obbietando cessa di essere una vera obbiezione.

L'onorevole relatore diceva che poteva darsi caso che i Consigli comunali di Torino, di Genova, di Ciampieri, di Nizza non volessero chiedere queste Camere; ma se mai ciò accadesse, sarebbe una evidente condanna della legge, perchè, siccome questa legge tende al benessere provinciale e municipale, colla intenzione che questo bene sia dalle provincie e dai municipi riconosciuto, certamente il signor di Balestrino vorrebbe imporre loro questo bene, quando essi lo credessero un male.

Restringendomi dunque a quanto io sosteneva nel primo discorso con cui sviluppava la mia proposta (il quale discorso non è per nulla in opposizione coi posteriori, checchè ne paia all'onorevole Chiarle), dico che noi, chiamati ad un ufficio legislativo, ad un ufficio di stretta giustizia, non dobbiamo introdurre nelle leggi eccezioni, favori o disfavori; ma dobbiamo tenere una sola e retta linea di giustizia; la mia proposta tende a questa giustizia, spero quindi che la Camera l'adotterà.

CHIARLE. Io credo che non manchiamo ai dettami di giustizia e di eguaglianza mantenendo le Camere di commercio ne' luoghi dove prima esistevano. Se fra le esistenti taluna se ne conservasse, tal'altra si sopprimesse, allora a buon diritto potrebbe l'onorevole deputato Sulis censurare come ingiusto il principio della legge, ma conservando, senza distinzione di sorta tutte le Camere esistenti, noi non lediamo il principio di eguaglianza e di giustizia.

La legge è pure giusta nella parte che determina le norme secondo le quali altre Camere si potranno per l'avvenire stabilire, imperocchè e detto altro non richiedersi se non che la domanda ne sia fatta dal Consiglio comunale, col concorso del Consiglio provinciale. Credo, per conseguenza, che l'osservazione del deputato Sulis non regga.

Egli poi ha detto che già avendo la Camera approvato l'articolo primo non avrebbe più potuto acconsentire alla disposizione transitoria a cui io ho accennato la prima volta che presi a parlare. Quantunque realmente non sia questo il momento di discutere questa proposta, però, siccome ha attinenza grandissima col'emendamento dell'onorevole Sulis, mi permetterà la Camera che io risponda a questo appunto, e lo farò in brevi parole.

Se il suo argomento sussistesse, non si potrebbe mai in nessuna legge stabilire una disposizione transitoria.

Coll'articolo primo della presente legge si deliberò di sopprimere le attuali Camere d'agricoltura e di commercio. Coi successivi articoli se ne ripropone la creazione, ma su altre basi.

Secondo l'onorevole Sulis, la creazione d'altre Camere di commercio non potrebbe più essere votata, perchè nel primo articolo tutte si dichiarano soppresse. Generalmente, quando si tratta di riordinare sovra nuove basi amministrazioni esistenti alle quali sono affidati importanti servizi, si usa bensì di sopprimerle per disposizione generale, ma per disposizione transitoria le amministrazioni che si vogliono sopprimere, affinchè i pubblici servizi non abbiano a soffrirne, sono mantenute in carica provvisoriamente e transitoriamente, sino a che vengano installate le nuove amministrazioni che alle antiche vengono surrogate.

Che se l'argomento del deputato Sulis avesse forza e valore, mai in nessuna legge si potrebbero inscrivere disposizioni transitorie, le quali sempre per la loro natura sono contrarie, o, per meglio dire, sospendono per a tempo l'applicazione di talune fra le disposizioni generali già precedentemente dalla legge sancite.

Credo per conseguenza non reggere l'appunto fatto dall'onorevole Sulis alla disposizione transitoria che ho proposto d'inserire in fine della presente legge.

Io avrei a rispondere ad altri argomenti da lui addotti, ma mi pare che la Camera desideri passare ai voti, e perciò non insisterò maggiormente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Sulis all'articolo 2.

(È rigettato.)

MELLANA. Ora che la Camera ha adottato il principio portato in questa legge che s'istituiscano per intanto alcune Camere di commercio, lasciando poi al potere esecutivo, sotto alcune cautele, di crearne delle nuove qualora ne fosse il bisogno, mi cade in acconcio di rispondere alle osservazioni dall'onorevole deputato Farina fatte sul finire della tornata di ieri, colle quali parve volesse dare una lezione a me di liberalismo. Se tale fosse, io di buon grado l'accetterei anche dall'onorevole Farina.

Esso diceva che io, proponendo sulla domanda di alcuni cittadini di Vigevano, che fosse per intanto creata quella Camera di commercio, voleva detrarre a coloro cui spetta essenzialmente di conoscere sugli oneri da imporsi ai cittadini che sono, cioè, i Consigli comunale e provinciale, l'esercizio di questo loro diritto, per deferirlo a pochi cittadini.

Se l'onorevole Farina mi parla del diritto naturale, deve sapere che coloro solo sui quali cade l'onere sono i veri chiamati a decidere sulla opportunità dell'imposizione dell'onere

stesso, giacchè solo coloro che pagano od i loro rappresentanti possono sancire l'imposizione.

Quindi, secondo questa teoria che non potrà essere condannata da nessuno, nel nostro caso spetterebbe a tutti i commercianti radunati il decidere sull'imposizione di un onere loro speciale, e mai nè al municipio nè alla provincia.

Se poi si discorre del diritto scritto che ci regge, il diritto d'imporre appartiene solo al Parlamento. Secondo la nostra legge comunale e provinciale non possono i comuni e le provincie imporre un onere non solo ad una determinata classe di cittadini, ma neppure alla generalità dei loro amministratori, salvochè nel caso e colle norme prescritte dalla legge stessa.

Ora, non scorgo che da questa sia concesso di imporre siffatto onere ai commercianti; quindi, a termini del diritto scritto, tale facoltà compete solo al Parlamento; epperò io sostengo che alcuni commercianti della città di Vigevano, avendo a noi ricorso acciò in questa legge si volesse altresì comprendere la loro domanda, secondo i principii costituzionali non può la Camera spogliarsi della cognizione di questo fatto per affidarla al potere esecutivo.

A questo, io ieri asseriva, la legge commette di decidere sui casi avvenire, perchè in tutti gli anni non si può rinnovare la legge stessa; ma quando siamo appellati a portare giudizio sopra una domanda, il voler esimerci dal rispondere per rimandarla alla cognizione del potere esecutivo la è una cosa che non so comprendere.

Io avrei potuto ammettere che la Commissione ci avesse detto: io non sono bastevolmente edotta dei fatti ai quali si appoggia siffatta domanda, epperò non posso decidermi in merito alla medesima. Allora sarebbe stato il caso, come osservava l'onorevole deputato Cavallini, di rinviare la petizione al Ministero; ma non posso comprendere come tale proposta di rinvio venga formolata da coloro che altamente dichiarano di riconoscere giusta la domanda, e che sono, come il deputato Cavallini, in grado di conoscere da vicino quei fatti e le condizioni di quella industriale città.

L'onorevole signor ministro delle finanze e l'onorevole deputato Cavallini, l'uno, come ministro, ha dichiarato che ritiene per fermo che nè il Consiglio provinciale nè il Consiglio comunale si opporranno a quella giusta domanda, e l'onorevole deputato Cavallini ha dichiarato che, come membro del Consiglio provinciale promette già fin d'ora, e si toglie poi fino il beneficio della discussione, di accettare la domanda dei commercianti di Vigevano.

Dunque io dico: questi signori sono intimamente persuasi della verità e della giustizia della domanda; ora, perchè qui come legislatori dovranno rifiutarsi ad ammetterla? Intendo benissimo che vi si possano rifiutare coloro che non conoscono la condizione della città di Vigevano, e la Commissione non avendosi fatto carico di fare una relazione, che pure avrebbe dovuto sottoporci, analoga, possono dire: noi, non conoscendo la condizione di quella città, amiamo meglio, avendo da dare il nostro voto, correre il pericolo di lasciare ciò all'arbitrio ed alle cognizioni del Ministero; ma per coloro che, fipeto, sono già convinti della giustizia e della verità della domanda, il dire: è meglio porla all'arbitrio del potere esecutivo che soddisfare fin d'ora, per legge, a questa città nella sua domanda, cioè, a mio avviso, è incostituzionale.

Osserverò poi ancora, che ultimamente l'onorevole signor presidente del Consiglio diceva che nelle città di Torino, Ciampieri, Genova e Nizza si creano, colla presente legge, le Camere di commercio, ancorchè non vi sia il voto di quei

Consigli provinciali e comunali, poichè questo voto si deve presumere dal momento che, essendo conosciuta questa legge, quei municipi non hanno protestato contro il progetto di legge.

Mi scusi l'onorevole signor ministro delle finanze, ma quest'argomento calza interamente e perfettamente a quanto riguarda la domanda dei petenti di Vigevano.

La città di Vigevano conosceva perfettamente questa domanda di alcuni suoi cittadini, e non ha protestato per nulla.

E si sa che spesso succede che quella parte di cittadini la quale ha sopra un dato oggetto opinioni diverse da quelli che già hanno mandato una protesta, suole mandare una controprotesta, vale a dire una protesta in senso opposto. E nel caso attuale controproteste non si persero. Quindi io domando che si applichino egualmente alla città di Vigevano quelle conseguenze che il Ministero deduceva dal silenzio delle città di Torino, Ciampieri, Genova e Nizza. Ma vi ha di più. Tutti sappiamo che prima della dominazione francese la città di Vigevano era in possesso di questa Camera di commercio, sappiamo che il Governo francese la conservava e dava anzi alla medesima una più ampia giurisdizione, estendendola a tutti i dipartimenti dell'Agogna. E questo fatto che io cito può anche servire di risposta a quella osservazione del deputato Cavallini, colla quale accennava a certa deliberazione del Consiglio divisionale di Novara, nel quale veniva dichiarato doversi dare a Novara anzi che a Vigevano una tale preferenza.

Saprà pure la Camera che anche dopo la caduta della dominazione francese la Camera di commercio di Vigevano continuò ad esistere per propria forza, stante l'immenso bisogno che ne avevano quelle popolazioni. È vero che dal successivo Governo essa venne soppressa, perchè in allora si aveva in uggia tutto quello che aveva origine dalla dominazione francese. Se non che dopo soppressa questa Camera, il commercio di Vigevano ricorse quasi ogni anno al Ministero per ottenere la creazione d'una nuova Camera di commercio. Il municipio non ricorse, è vero; ma se non ricorse è perchè, quando ciò avesse fatto, sarebbe stato redarguito, e nel sistema d'allora, come anche nel sistema attuale, era assai più ovvio e naturale che ricorressero i commercianti, cui la cosa più specialmente premeva.

Io non intendo assumere le parti degli uni anzichè degli altri, ma conoscendo le ragioni che militano per questi petenti, cosa riconosciuta da tutti coloro che sono deputati delle provincie limitrofe ed ammessa dal signor ministro, dichiaro e dico che non posso esimermi dal formulare in legge la proposta di quei petenti. E qui mi si fa osservare che in materia di questioni è uso della Camera o inviarle con raccomandazione al Ministero, o passare sulle medesime all'ordine del giorno, o ordinarne il deposito negli archivi della Camera. Ciò sta bene, quando si tratta di cose non legislative, di cose di cui la Camera non può prendere l'iniziativa; ma, quanto a questa, la Camera non può esimersene, e per mio conto prendo io stesso quest'iniziativa. Certo, se non esistesse una petizione, non prenderei quest'iniziativa in favore della città di Vigevano, come non la prendo per nessun'altra città che potrebbe anche interessarmi, od altre che crederei in condizione di esigerle, ad esempio, quelle di Novi e di Biella e di tante altre, dei cui bisogni lascio siano giudici i propri cittadini; ma a petto di una petizione sporta alla Camera in occasione che noi votiamo questa legge, non v'ha ragione per cui si debba dalla Camera negare l'assenso alla domanda fatta da una città che ha eguali diritti di quelle che si vogliono privilegiate col disposto di questa legge.

Io quindi insisto perchè, sussidiariamente alla proposta dell'onorevole Sineo, ove questa fosse reepinta, si ponga ai voti la creazione della Camera di commercio di Vigevano coerentemente alla petizione che è stata presentata alla Camera.

PARINA PAOLO Farò notare anzitutto all'onorevole preopinante che io non ho inteso veramente di dargli una lezione di liberalismo; ma che, se mai la cosa avesse potuto essere interpretata in questo senso, non sarebbe stata che una risposta alla lezione di costituzionalismo che egli ha creduto di dover dare alla Commissione.

L'onorevole preopinante ha cominciato col dire che, in diritto naturale non debbono essere consultati e non coloro i quali pagano.

Ammetto la teoria che egli si è fatto ad enunciare, e dico che, appunto per ciò, la Commissione non poteva accettare le conclusioni prese da lui, perchè dodici contribuenti non potevano essere riguardati come la generalità dei contribuenti, dai quali i dodici non avevano ombra di mandato.

Egli disse che il municipio non rappresenta il commercio. Lo so anch'io, ma rappresenta la generalità degli interessi dei cittadini; ora, siccome non v'è rappresentanza speciale del commercio finchè le Camere di commercio non esistono, è naturale che si debba sentire e consultare quel corpo, il quale ha la rappresentanza di tutti gl'interessi locali, e conseguentemente anche di quelli che al commercio si riferiscono.

Sarà sempre più logico consultare chi ha la rappresentanza generale degli interessi locali, che non lo starsene esclusivamente all'asserzione di chi non ha rappresentanza veruna, quali sono i dodici commercianti che hanno domandato di avere la Camera di commercio, che non possono assolutamente essere riguardati come i rappresentanti del commercio di Vigevano. Per conseguenza, la Commissione non poteva avere dati sufficienti per giudicare se il commercio di Vigevano desiderasse o no quest'istituzione, e di sottostare contemporaneamente anche al peso annesso; e mentre altro è desiderare le cose quando non vi sono annessi pesi di sorta, altro è desiderarle quando traggono seco dei sacrifici, come avverrebbe quando si istituisse una Camera di commercio colà ove si debbano fornire fondi per farvi fronte.

L'onorevole deputato Mellana si è sforzato di tacciare la Commissione di non aver voluto esaminare nel merito la domanda che veniva presentata alla Camera da alcuni negozianti di Vigevano. Ma egli s'inganna a gran partito. La Commissione ha esaminata nel merito questa domanda; e tanto è vero che l'ha esaminata, che nella relazione si è fatto carico di dire che non poteva riguardare come una rimostranza della generalità del commercio di Vigevano la rappresentanza fatta da soli dodici individui; essa non ha inteso di spogliare nè il Parlamento nè se stessa della cognizione di questa cosa, ma ha detto: non ci consta in modo sufficiente che la generalità del commercio di Vigevano desideri di avere i vantaggi che risultano da questa istituzione, sottomettendosi contemporaneamente agli oneri di questa, perchè i soli dodici commercianti, che hanno supplicato non possono essere riguardati come esponenti la volontà della generalità dei commercianti di quel paese. Infatti ecco che cosa si è detto:

« Ma la vostra Commissione, tuttochè persuasa del grado di floridezza raggiunto da quella città, non crede potervi consigliare di accedere a tale istanza, sul riflesso che, trattandosi d'imporre un carico alla classe commerciale, la domanda di soli dodici individui non si può ritenere rappresentare abbastanza il voto dell'universalità di quei contribuenti. »

Non istà adunque che la Commissione non abbia voluto esaminare nel merito la petizione in discorso; essa ha detto: a me non consta che questo desiderio sia abbastanza generale per poter provvedere. Dunque vede l'onorevole Mellana che tutte le sue obiezioni cadono, perchè sono contrarie alle espresse dichiarazioni fatte dalla Commissione.

L'onorevole deputato Sineo ha creduto anche che si possa già fin d'ora determinare la Camera elettiva a stabilire una Camera di commercio a Vigevano, per la grande importanza commerciale di quel paese. A questo proposito egli ha osservato che la petizione di quei commercianti era appoggiata su documenti statistici relativi al complesso degli affari che si fanno in quel paese. Prima di tutto io debbo fargli osservare che questa è una statistica complessiva e che vi ha sempre la distinzione tra gli atti di commercio e quelli che non sono tali, perchè quando si devono colpire i soli commercianti, i quali, a termini del Codice di commercio, sono quelli che fanno abitualmente atti di commercio, non si possono colpire anche i proprietari. Ora, questo quadro presenta complessivamente i prodotti venduti e comprati da commercianti e proprietari; dunque questo non era un documento abbastanza esplicito sul quale si potesse la Commissione fondare per decidere fin d'ora dell'importanza commerciale di quella città.

Non posso tacere alla Camera un altro riflesso, ed è questo, che se noi entravamo a discutere il merito di mettere una Camera a Vigevano, dovevamo necessariamente discutere quella di molte altre città, perchè negli uffici, e tra gli altri nel mio, era stato espressamente formulato il voto che si dovesse istituire una Camera di commercio eziandio a Vercelli ed un'altra a Novara. Un altro ufficio aveva votato per Cagliari, ed altri per Alessandria e Vigevano, città sulle quali per l'istessa ragione si doveva portare l'attenzione della Commissione. Ne veniva quindi che la Commissione doveva praticare una specie d'inchiesta commerciale per poter giudicare con fondamento se a tutte queste città si potesse applicare una Camera di commercio la quale non riuscisse di soverchio aggravio al commercio ed all'industria manifatturiera che in esse si esercita. Questo naturalmente induceva la necessità di una serie d'indagini che avrebbero ritardata la relazione della legge e dato luogo ad una quantità d'incumbenti estranei al mandato che aveva ricevuto la Commissione, e che dipendevano da risultanze di fatto che non si potevano facilmente dalla Commissione ottenere, ma si possono avere con tutta facilità dal potere esecutivo.

Per conseguenza la Commissione, mantenendo ferma l'istituzione delle Camere di commercio in quei centri nei quali dal fatto era più dimostrata l'utilità di queste istituzioni, si è limitata, quanto agli altri centri, a lasciar adito di poterle ottenere mediante un decreto governativo.

In questo modo nessuno è pregiudicato; la via è aperta e libera a tutti. La Commissione non intende, favorendo piuttosto Novara che Vigevano o Vercelli, di escludere nessuna di queste città, ma le ha messe tutte nella stessa condizione, conservando ossia riordinando soltanto le Camere di commercio in quelle città, nelle quali l'importanza e l'utilità delle medesime era dal fatto preesistente dimostrata.

Per questi motivi, io mantengo l'articolo quale venne dalla Commissione e dal Ministero proposto.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

MELLANA. Io debbo fare un'osservazione all'onorevole relatore.

Esso dice che io aveva fatto appunto alla Commissione di

non aver studiato il merito di questa questione. Che ciò sia, risulta dalle parole stesse della relazione. La Commissione dopo tutti i dodici nomi dei petenti, senza considerare se quei nomi costituissero una gran parte del commercio di quella città, ha detto: dodici petenti non bastano.

Quindi è evidente che non ne ha studiato il merito. E tanto è vero che non l'ha studiato, che dichiarò non avrebbe potuto estendere questi studi relativamente a varie provincie, secondo le altre proposte che erano state formulate negli uffici.

Io dico che passa una grande diversità fra una proposta fatta in un ufficio da un deputato, ed una domanda che viene sporta formalmente alla Camera, mentre essa sta per decidere una questione legislativa.

Io persisto nel credere che coloro i quali sono convinti, come lo sono io, che concorrono nella città di Vigevano le qualità volute per l'istituzione di una Camera di commercio, non possono esimersi dall'accettare la domanda fatta con questa petizione, affinché sia tradotta in legge, secondo è la mia proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Giustificherò in poche parole la mia proposizione. Le città cui ho accennato si trovano in condizioni pari con le città che sono portate dal progetto di legge. In condizione compiutamente pari è la città di Sassari; è già stato detto che anche questa città ha una Camera di agricoltura e commercio, come ha Torino, come ha Nizza e come ha Ciamberì.

Si è detto che la Camera di agricoltura e commercio di Sassari non aveva dato segni di vita; ma l'onorevole Sulis ha risposto che dava segni di vita anche recenti. Non vi è dunque motivo per trattare Sassari diversamente dalle altre città che hanno, come essa, Camere di agricoltura e di commercio.

In quanto alla città di Vigevano, che per molto tempo ha posseduto anch'essa una Camera di commercio, si aggiunge un motivo speciale per ridonarle, senza ulteriore dilazione, questo favore ch'essa ambisce. Sono ben undici anni che quella città insiste nel ridomandare al Governo una Camera di commercio. Le sue domande furono documentate nel modo il più regolare; essa prova di avere un movimento annuo commerciale di circa 10,000,000 di lire, e nelle sue domande ha indicato quali sono le sorgenti di questo movimento. A cagion d'esempio, i soli bozzoli producono lire 1,840,000 annue; le sete greggie e lavorate producono lire 2,835,000. Tutti questi sono oggetti commerciali, nè si tratta di semplici prodotti agricoli.

Circa la città di Annecy vi sono anche documenti statistici che provano la sua importanza commerciale, giacchè nelle esposizioni che ebbero luogo in Torino, quella città primeggiò sempre nei suoi prodotti d'industria. Parlerò specialmente dell'esposizione del 1844, perchè si è quella in cui la distribuzione dei premi fu più ampiamente ragionata, mercè l'egregio rapporto del professore Giulio, quella che ebbe maggiore influenza sulle posteriori risoluzioni economiche del nostro paese. Allora Annecy ebbe due medaglie d'oro, due d'argento, due di rame, e nessun'altra provincia della Savoia ebbe in quell'esposizione una più larga testimonianza della superiorità della sua industria.

Ecco per quali motivi io credo che non sia conveniente restringere l'istituzione delle nuove Camere di commercio alle quattro città menzionate nel progetto del Ministero, mentre le quattro che io ho proposte hanno un'importanza industriale e commerciale sensibilmente maggiore di taluna fra quelle proposte dal Ministero. Tuttavia, siccome la Camera non pare

che inclini ad ammettere la mia proposta, la quale potrebbe dare materia a protrarre soverchiamente questa discussione, io la ritiro.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta del deputato Sineo, metto ai voti quella del deputato Mellana, perchè, alle città di Torino, Genova, Ciamberì e Nizza, si aggiunga quella di Vigevano.

(La Camera rigetta.)

Porrò ora ai voti l'articolo 2.

SULIS. Domando la parola.

Proporrei un piccolo emendamento al secondo paragrafo di quest'articolo. Invece di dire: « potranno pure venire stabilite altre Camere per decreto reale, » proporrei si dicesse: « saranno pure stabilite, ecc. »

Il motivo di questo mio emendamento ebbi già l'onore di esporlo alla Camera, e non verrò ora a ripeterlo; solamente noterò che questa facoltà di puro arbitrio, lasciata al Governo di concedere o non concedere per decreto reale una Camera di commercio, mi pare troppo esorbitante e che non debba avere luogo in una legge di tal genere.

Egli è certo che il signor ministro attuale non ricuserà il decreto reale a quei Consigli municipali che ne avranno esposto il loro desiderio; ma non bisogna soltanto guardare semplicemente il presente, ma l'avvenire; è necessario che la Camera adotti una formola generale, duratura e non peritura.

Ora io domando che, invece di dire *potranno*, sia detto *saranno pure stabilite*.

PRESIDENTE. Domanderò se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La Commissione e il ministro acconsentono a quest'emendamento?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi acconsentiamo.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 2 così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le attribuzioni delle Camere di commercio sono meramente consultive.

« È però ufficio loro di promuovere il progresso del commercio, dell'industria e della navigazione, raccogliendo e trasmettendo al Ministero delle finanze le informazioni e proposte che giudicheranno utili a questo scopo o che verranno loro richieste. »

(La Camera approva.)

« Art. 4. Potrà il Governo incaricare per decreto reale alcuna delle Camere del disimpegno di attribuzioni amministrative attinenti al commercio ed industria locale; le spese occorrenti per l'esercizio di queste attribuzioni saranno a carico dell'erario dello Stato.

« I contabili verranno nominati dal ministro delle finanze, e sottoposti a tutte le regole e discipline in uso per i contabili dello Stato. »

STALLO. Io domanderei che le parole: « Il Governo potrà incaricare per decreto reale alcuna, ecc. » siano soppresse. Vuol dire che promuoverà a tempo opportuno un regolamento, ed in questo regolamento si potrà decidere da chi saranno nominati i contabili delle Camere.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi duole di non poter acconsentire a questo emendamento, perchè esso sarebbe pienamente in disaccordo collo spirito che informa la legge.

Noi, nell'incamerare i redditi delle Camere di commercio,

abbiamo dichiarato che questi redditi siano pareggiati a tutti gli altri redditi demaniali, quindi debbono essere sottoposti alle stesse norme che regolano tutti gli altri rami d'entrata; dovranno essere sottoposti alla verifica della Camera dei conti, dovranno far parte degli spogli e via via; quindi bisogna che i contabili, incaricati della riscossione di queste rendite demaniali, siano nominati dal ministro che è responsabile dell'esazione dei tributi.

Il progetto non parla che di contabili, non parla degli impiegati degli stabilimenti.

Io non ho alcuna difficoltà a dichiararlo sin d'ora che, quando si affiderà ad una di queste Camere l'amministrazione di uno speciale stabilimento, si potrà lasciare alla medesima la nomina degli impiegati di questo stabilimento.

Quando si affida l'amministrazione di uno stabilimento ad una Camera, la Camera rappresenta il Governo nella parte amministrativa, ma nella parte contabile il ministro è direttamente esso responsabile della riscossione dei fondi; quindi non può delegare questo suo potere ad un altro corpo, quantunque rispettabile, quantunque ispiri la più ampia fiducia al ministro.

Per queste ragioni stimo debba essere mantenuto l'alinea relativo ai contabili.

STALLO. Dalle spiegazioni poc'anzi fornite dall'onorevole presidente del Consiglio emerge essere egli d'avviso che, quando si dia, a cagion d'esempio, l'amministrazione del porto franco di Genova alla Camera di commercio, coloro che saranno preposti per la sorveglianza interna del porto franco stesso conosceranno almeno le nomine di cui si è fatto cenno.

Se io proponeva di sopprimere questo secondo alinea, era appunto per evitare che gli impiegati dipendenti dalle Camere di commercio venissero nominati dal Ministero, senza che fossero proposti dalle medesime. Siccome però io odo che il signor ministro forse acconsentirà che a tale uopo venga fatta la proposta dalla Camera di commercio, io ritiro la mia proposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io ho indicata la distinzione che faceva tra l'impiegato amministratore ed il contabile.

Quanto al primo; salvo più maturo esame, non solo ne lascierei la proposta, ma anche la nomina alla Camera di commercio. Rispetto al contabile, non potrei ciò fare, imperocchè si andrebbe contro alle norme che debbono regolare tutte le parti dell'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

(La Camera approva.)

« Art. 5. I membri delle Camere di commercio sono eletti dai commercianti ed industriali delle città in cui risiedono. »

MICHELINI. Da quest'articolo e dal successivo articolo 7 si scorge che l'intendimento del Ministero e della Commissione non è che di provvedere ai bisogni, agli interessi di alcune località, perchè la sfera di ognuna di queste Camere di commercio che si vogliono istituire, a vece di comprendere una vasta estensione di paese, è circoscritta nei limiti di una sola città.

Quindi, siccome non si potranno istituire Camere di commercio in ogni centro d'industria e di commercio, così ne verrà per necessaria conseguenza che la maggior parte degli interessi industriali e commerciali non saranno rappresentati. Ciò parmi non possa volere il Parlamento.

Ancorchè si stabilissero Camere di commercio in ogni capo di provincia, col sistema del Governo, come sarebbero insufficienti, e molti interessi rimarrebbero fuori della loro sfera.

Fra molti esempi io citerò la città di Sampierdarena, che sicuramente per industria e per commercio è di grande importanza, eppure non potrebbe partecipare ai benefici della Camera di Genova.

Suppongasi ancora che si stabilisse una Camera di commercio in Biella; da essa ne sarebbero escluse le principali industrie della provincia, giacchè le valli del Cervo, dell'Elvo e della Strona, che fanno parte di quella provincia, sono molto più industrie della capitale di esse.

Lo stesso dicasi di altri paesi, come Boves, Bra e Narzole, i quali sono molto industriosi; eppure, ancorchè si stabilisse una Camera di commercio nella provincia alla quale appartengono, quelle località non sarebbero rappresentate. Pongasi mente che io non propongo se non ciò che praticasi attualmente. Le attuali Camere di commercio hanno un distretto, di modo che si può dire che gli interessi di tutto lo Stato sono rappresentati dall'una o dall'altra di quelle Camere.

Per questi motivi io non posso approvare le disposizioni di questi due articoli 5 e 7, mercè le quali le Camere di commercio avrebbero un'influenza assolutamente locale; io vorrei che il loro distretto fosse ampliato. Aspetto le spiegazioni della Commissione, riservandomi di formulare il mio emendamento.

DEL CARRETTO, relatore. L'onorevole Michelini dice che, dietro la prescrizione di quest'articolo, la rappresentanza commerciale sarebbe ristretta puramente alle località dove esistono le Camere di commercio. Io farò osservare all'onorevole deputato Michelini che si è lungamente agitato in seno alla Commissione se dovevano chiamarsi, sia ad essere elettori, sia ad essere eleggibili, tutti i commercianti ed industriali residenti nelle provincie che fanno, per così dire, corona a quella città dove si vuole istituire la Camera di commercio; ma la Commissione si è astenuta dal fare queste modificazioni dietro le difficoltà che le si affacciarono nella attuazione di un tale sistema.

Infatti sarebbe esorbitante il pretendere che gli elettori del distretto convenissero nel capoluogo per procedere alle elezioni; ove per contro fosse loro fatta facoltà di votare nel proprio comune, ognuno vede quale quantità di uffici elettorali si sarebbero dovuti creare. E poi, a che avrebbe gio-vato accordare ai lontani o non residenti nelle località ove esistono le Camere la facoltà di eleggere i membri, quando non conoscessero le persone alle quali devono necessariamente cadere i loro suffragi? Dico questo, poichè nessuno ha contestato finora il principio di restringere l'eleggibilità a coloro che risiedono nei luoghi ove esistono le Camere; principio che fu adottato dalla Commissione onde assicurare l'inter-vento dei membri che saranno designati a comporle.

L'onorevole preopinante ha citato il caso speciale di Genova e di Sampierdarena.

A questo riguardo gli rispondo che non si potrebbe nella legge attribuire una giurisdizione solo sovra alcuni borghi, ma che bisognerebbe estenderla a tutta la provincia, e così si ricadrebbe nell'inconveniente di cui ho già fatto cenno. Dirò poi che la legge attuale non definisce alcuna circoscrizione per le Camere di commercio, e ciò perchè le loro attribuzioni sono meramente consultive. Aggiungerò che questa disposizione non presenta quegli sconci che le si potrebbero apporre a prima giunta.

Sebbene i grandi stabilimenti industriali sieno generalmente eretti lungi dai centri popolosi, per lo più i proprietari dei medesimi risiedono nelle città principali, od almeno, se non vi risiedono essi stessi, vi hanno dei rappresentanti,

vi hanno i loro uffici, i loro banchi; epperò non è esatto il dire che le grandi industrie rimarrebbero senza rappresentanza.

Dirò inoltre che, se in una città vi è tale un numero di stabilimenti, il quale meriti realmente una rappresentanza, come potrebbe essere il caso di Biella, di Sampierdarena, a questi, mediante la disposizione votata dalla Camera, è sempre aperta la via per essere rappresentati. Per tali motivi la Commissione ha creduto anche in questo caso di non isco- starsi dall'articolo proposto dal Ministero.

MICHELINI. L'onorevole relatore ha fatto alcune obiezioni contro quanto ho detto.

Primieramente egli ha osservato che le Camere di commercio non hanno attribuzioni d'importanza, e quindi poco monta siano o no rappresentati l'industria ed il commercio di questa o di quell'altra località.

Ma, se ciò fosse, sarebbe inutile fare la presente legge. So bene che non hanno che attribuzioni consultive; ma, ad ogni modo, se vi ha qualche utilità in queste attribuzioni, è bene che questa si estenda per tutto lo Stato ed a tutti i centri d'industria e di commercio.

Egli disse poi che difficilmente potrebbero gli eletti recarsi dai loro domicili alla città in cui è situata la Camera di commercio. A ciò io rispondo che vi devono pensare gli elettori; essi devono sapere quali fra gli eletti possano recarsi, all'uopo, alla città per intervenire alle radunanze della Camera. Colla rapidità delle comunicazioni che già abbiamo, e con quelle maggiori che vanno ogni giorno stabilendosi, questo trasporto sarà cosa molto agevole. Per questi motivi io insisto nella mia proposta, la quale è di estendere l'influenza di queste Camere; e quindi propongo che, a vece di dire: « I membri delle Camere di commercio sono eletti dai commercianti ed industriali delle città in cui risiedono, » si dica almen: « delle provincie in cui risiedono. »

Ecco il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domanderò prima di tutto se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Michelini propone che i membri delle Camere di commercio siano eletti dagli industriali e commercianti di tutta la provincia in cui sono stabilite. Se voi adottate questa proposta, rendete necessario un sistema elettorale molto complicato, obbligate tutti i municipi a formare dei ruoli, li obbligate ad avere riunioni elettorali, e ciò a quale scopo? A nessuno scopo pratico, poichè indubitatamente i candidati che godranno il favore degli elettori della capitale, saranno nominati ad immensa maggioranza, giacchè io suppongo che l'onorevole preopinante non intenderebbe stabilire l'obbligo della maggioranza assoluta. Quindi la sua proposta non avrebbe alcun vantaggio pratico e farebbe sorgere moltissimi inconvenienti. Essa accrescerebbe le già soverchie occupazioni dei Consigli municipali dei piccoli luoghi.

Un'elezione così fatta renderebbe necessaria qualche spesa pei ruoli, per le schede e per gli avvisi, la quale spesa, non avendo un risultato utile, può considerarsi come assolutamente dannosa.

Finalmente è da avvertire che le Camere di commercio, quantunque non siano che meramente consultive, possono tuttavia ricevere delle attribuzioni amministrative.

Questa legge dice che il Governo potrà delegare loro speciali attribuzioni. Io sono d'avviso che, in progresso di tempo, se ne potranno loro delegare anche per legge.

Io penso, per esempio, che sarà da attribuirsi alle Camere di commercio la nomina dei sensali, degli agenti di cambio, dei mediatori; ma, ove si adottasse la proposta dell'onorevole Michelini, questo si potrebbe benissimo fare per tutte le città dove risiede la Camera, ma non già per quelle ove non avesse sede, perchè sarebbe assurdo il volere che la Camera, perchè risiede in una città della medesima provincia, si facesse a nominare i mediatori di un'altra città. Sarà molto più naturale il delegare la nomina dei sensali ai municipi dove non risiede una Camera di commercio; ma se si adottasse il sistema dell'onorevole Michelini, evidentemente bisognerebbe che la nomina dei sensali, per esempio, di tutte le provincie fosse affidata ai membri della Camera, e che fosse, per esempio, la Camera di Torino che nominasse i mediatori di Carmagnola, di Chivasso e di Chieri, e questo, ripeto, sarebbe perfettamente assurdo.

Quindi non veggio nella proposta dell'onorevole deputato Michelini nessun vantaggio pratico; ci veggio, all'incontro, parecchi inconvenienti finanziari ed anche inconvenienti amministrativi. Epperò prego la Camera a non volerla accettare, onde non rendere soverchiamente difficile l'esecuzione di questa legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri respinge la mia proposta, fondandosi sulle difficoltà di mandarla ad esecuzione, vale a dire di fare l'elezione.

Primieramente, se reggesse quest'obiezione, essa per lo meno dimostrerebbe quanto sia difettosa la legge che stiamo per votare; essa dimostrerebbe che non avvi una vera rappresentanza del commercio, che poche località solamente sono rappresentate; dimostrerebbe, cioè, che la legge è cattiva e devesi respingere.

Se non che io non eredo ineseguibile il mio emendamento, mercè del quale verrebbe ad estendersi a tutta una provincia il beneficio, qualunque esso sia, che è contenuto in questa legge; perchè, quanto alle elezioni, mi pare che possano servire all'uopo i ruoli formati per la tassa provinciale, e così è sciolta la principale difficoltà messa in campo.

È vero che il mio emendamento è di una certa importanza, che esso cambia sostanzialmente l'economia della legge. Per questo motivo, ove la Camera ne approvasse il principio, io sarei il primo a proporre che fosse rimandato alla Commissione per coordinarlo colla legge, perchè bisognerebbe, in tale caso, anche cambiare il modo di elezione; forse si potrebbero stabilire due gradi di elezione, e con questo ripiego si ovvierebbe a molte difficoltà.

Quindi propongo che quest'articolo 5 ed il successivo articolo 7 siano rimandati alla Commissione, intendendo che, ove la Camera così decida, la Commissione formoli questi e gli altri articoli della legge in modo che almeno un'intiera provincia sia rappresentata in una Camera di commercio.

BLANC. Je viens appuyer la proposition de l'honorable M. Michelini. Cependant je suis d'avis qu'il faut faire une distinction.

Je crois, par exemple, que, bien qu'il soit admis que l'on pourra choisir les membres chargés de représenter le commerce et l'industrie, une ville seule ne peut pas s'approprier le monopole de représenter le commerce ou l'industrie des villes et autres localités environnantes. Ainsi, je ne comprends pas comment Gènes, ville essentiellement commerçante, prétende représenter aussi l'industrie; car l'industrie, proprement dite, n'existe pas dans cette ville; elle est répandue sur différents points du pays.

L'industrie réside dans ses localités spéciales; elle réside presque toujours près des cours d'eau et dans les localités où il n'y a pas d'octroi, où la vie et la main d'œuvre sont à meilleur marché. Ainsi, par exemple, dans la Savoie, Chambéry certainement renferme un assez grand nombre de négociants pour représenter très-convenablement le commerce; mais il y a peu de fabriques, d'usines.

L'industrie de la Savoie se trouvera donc assez incomplètement représentée, si on doit nécessairement élire tous les membres de la Chambre de commerce parmi ceux qui résident dans la capitale. La Maurienne, qui possède plusieurs établissements métallurgiques, n'aurait pas un seul représentant dans cette Chambre.

Il en serait de même d'une foule d'autres industries très-importantes, telles que le tissage de la soie et du coton, les verreries et les papeteries.

En conséquence, je demande qu'au moins une partie des industriels qui sont appelés à faire partie des Chambres de commerce puissent être choisis parmi les éligibles qui ne résident pas dans la ville même où est établie la Chambre de commerce.

CAVOUR, président del Consiglio e ministro delle finanze. Je ferai observer à l'honorable préopinant que, si l'on adoptait son système, il faudrait changer toute l'économie de la loi. En admettant ceci, qu'on ne peut pas établir une Chambre de commerce quelque part, sans le consentement des personnes qui sont appelées à supporter les frais de cette Chambre, s'il était permis à un Conseil municipal d'établir une Chambre de commerce dans la commune qu'il représente, et que, par ce fait seul, les industriels de la province fussent appelés à concourir aux frais de cette Chambre de commerce, la Chambre voit que nous nous écarterions des principes de la loi. Si l'on adoptait ce principe, il faudrait dire que toutes les communes seraient appelées à délibérer pour savoir si elles entendent prendre part à la formation de la Chambre de commerce en question.

Si cela avait lieu, on verrait surgir des difficultés pour un grand nombre de communes; plusieurs d'entre elles diraient: nous concourons bien volontiers à subvenir aux frais nécessaires, mais nous voulons que la Chambre de commerce ait son siège au milieu de nous.

Peut être qu'il n'y aurait pas cet inconvénient pour Anancy; mais si dans la Lumelline, par exemple, la ville de Vigevano demandait qu'on instituât chez elle une Chambre de commerce, la ville de Mortara ne manquerait pas de dire: je suis prête à concourir pour ma part, mais j'entends que la Chambre de commerce ait son siège dans le chef-lieu de la province.

Il en serait peut être de même dans la province de Pallanza. La ville d'Intra, qui est la plus industrielle, voudrait que la Chambre fût établie dans son sein. Pallanza, comme chef-lieu, se refuserait d'y concourir.

Je tiens grand compte des considérations qu'a fait valoir l'honorable M. Blanc; je sais parfaitement que l'industrie n'est pas restreinte dans le chef-lieu des provinces; qu'elle se trouve, au contraire, éparpillée sur toute la surface de la province; mais je ferai observer que dans son système, ces industriels, qui sont éparpillés dans toutes les provinces, exerceraient une très-faible influence sur l'élection des membres de la Chambre de commerce.

Ce serait un droit absolument illusoire qu'on leur donnerait. Ainsi pour un droit illusoire on se soumettrait à une charge financière très-réelle, et je crois que véritablement les industriels des provinces nous sauraient peu de gré

du présent que l'honorable monsieur Michelini veut leur faire.

C'est à cause de ces considérations que je persiste à m'opposer à la proposition de l'honorable Michelini.

PRESIDENTE. Il deputato Demaria ha la parola.

DEMARIA. Dirò brevi parole per oppormi, a nome della Commissione, al rinvio alla medesima della proposta del deputato Michelini. Il principio patrocinato dai deputati Michelini e Blanc venne esaminato sotto ogni aspetto dalla Commissione; che anzi alcuni dei suoi membri avevano formulate proposte dettate dai medesimi sentimenti. Su queste si discusse lungamente, ma sorgevano gravi obiezioni, la principale delle quali era il modo di stabilire il corpo elettorale.

L'onorevole Michelini parlava della legge sulle patenti, ma io dirò che questa non è che provvisoria, e certo non si potrebbe basare un sistema elettorale sopra una legge che non è definitiva.

Si è detto ripetutamente che nelle Camere di commercio, come sarebbero costituite da questa legge, non saranno rappresentati che gli industriali delle grandi località; e vi sono delle industrie che, trovandosi in località minori, saranno prive di rappresentanza. Ma io prego la Camera ad avvertire che i centri commercianti si possono considerare, o come centri maggiori o come centri minori.

Riguardo ai primi, la legge apre la via a stabilire delle Camere di commercio; quanto poi agli altri, ordinariamente essi hanno i loro rappresentanti nei centri maggiori. Le case industriali, disseminate nelle provincie, hanno generalmente dei rappresentanti o nelle città capoluoghi delle provincie o, più sovente, nella capitale. Le industrie, per esempio, della provincia di Biella, delle quali si è parlato, hanno tutte, o pressochè tutte, delle case che le rappresentano in Torino.

Se adunque le industrie dei centri minori sono tutte in rapporto coi centri maggiori, non si può dire che gli industriali dei centri maggiori, nei quali sono stabilite Camere di commercio, rappresentino soltanto le città dove risiedono; perocchè realmente essi rappresentano le industrie di tutte le località che sono con essi in rapporto. Per conseguenza, sia per questo motivo, sia anche perchè sarebbe impossibile l'attuare la proposta dell'onorevole Michelini (impossibilità già riconosciuta, dopo lungo e maturo esame, dalla Commissione), a nome di questa io respingo il rinvio.

BLANC. Il me semble que le but de l'institution d'une Chambre de commerce c'est que le commerce et l'industrie soient représentés. Or, prenez dans une ville, où une industrie n'existe pas, des individus pour la représenter; cette industrie n'y sera réellement pas du tout représentée. Du reste, il me paraît que la demande que je fais ici est tout à fait raisonnable; elle est fondée sur ce qui se pratique en France. La loi française, relative à l'institution des Chambres de commerce, dit clairement dans l'article 6:

« Sont éligibles les négociants qui résident dans la circonscription de la Chambre de commerce. »

En conséquence ce qui se pratique en France peut très-bien se pratiquer chez nous. Du reste, il ne faut pas entraver la liberté de l'élection. L'éligibilité doit pouvoir s'étendre à tous les industriels; il faut mettre le mode d'élection en rapport avec ce principe. Ce principe-là ne peut pas, ne doit pas fléchir.

BARINA PAOLO. Io non posso ammettere quanto venne testè detto dall'onorevole preopinante. Certo in Francia si parlò di circoscrizione delle Camere di commercio e dei dimoranti in esse, perchè le circoscrizioni ivi esistono. Ma là

vi sono dei fatti che hanno determinato in modo certo quale è l'importanza e l'estensione dell'azione dei singoli centri; e sta bene che a caduno di essi sia attribuita una circoscrizione.

Ma se nello stato attuale delle cose noi ammettessimo la massima che si vorrebbe stabilire, noi verremmo a rendere difficile la fondazione di parecchie Camere di commercio nelle provincie ove una già ne sia costituita nel capoluogo, come osservava già il signor ministro e come si potrebbe avverare in San Pier d'Arena di Genova, e nella città di Vigevano di cui si è tanto lungamente oggi parlato; quindi invece di facilitare questa istituzione, verremmo ad incagliarla.

Non si potrebbe parlare in oggi di circoscrizioni senza entrare in una quantità di cognizioni di fatti che attualmente ci mancano. Forse col tempo questo si potrà fare quando i fatti economici meglio saranno conosciuti, e quando l'utilità delle singole Camere di commercio sarà dal fatto dimostrata; ma adesso parlare di circoscrizioni di Camere di commercio, sarebbe entrare in un mare tutto affatto ignoto, perchè noi non conosciamo realmente le circoscrizioni che naturalmente si determineranno per queste Camere secondo lo sviluppo, e secondo l'estensione delle loro relazioni.

In conseguenza, allo stato attuale delle cose, non si può che adottare l'articolo quale venne presentato dalla Commissione, e non si può copiare quello di Francia ove, per l'antica esistenza delle Camere, queste circoscrizioni si sono potute stabilire.

MICHELINI. L'obbiezione più grave che abbia udita contro la mia proposta, è quella dell'onorevole ministro, il quale diceva: « Come volete imporre queste Camere di commercio, e le spese che esse traggono seco a quelle località che non le volessero? Così in una provincia vi possono essere dei comuni che vogliono queste Camere, altri che le respingono. »

A questa obbiezione io già avevo preventivamente risposto, accennando che si sarebbe potuto stabilire due gradi di elezione, dimodochè quei comuni che non vogliono queste Camere, ne rimarrebbero al di fuori, e così non sopporterebbero spesa di sorta. Io reputo questo emendamento molto importante, e spero che la Camera lo approverà.

Diffatti, se venisse approvato il progetto di legge quale fu proposto dal Ministero e dalla Commissione, io dico che l'industria non sarebbe rappresentata, ma soltanto il commercio, la qual cosa ha gravissimi inconvenienti.

Niuno è di noi che ignori esistere una specie di antagonismo tra il commercio e l'industria. I commercianti per loro natura parteggiano, generalmente parlando, per la libertà di commercio; imperciocchè siccome il libero scambio aumenta il movimento delle merci, così quanto più vi sono merci da trasportare tanto meglio per loro. Gli industriali per contro sono protezionisti, e ne abbiamo avute molte prove nel grande numero di petizioni presentate a questa Camera allorchè ebbe luogo la discussione delle leggi daziarie e dei trattati di commercio conclusi colle nazioni estere.

A me non isfugge la gravità e l'importanza del mio emendamento, e che esso muta l'economia intiera della legge; quindi io faceva la proposizione, in cui persisto, di mandarlo alla Commissione.

FARINA PAOLO. Io intendo solo di rispondere brevi parole all'onorevole preopinante, il quale suppone che nei centri ove si istituiranno le Camere di commercio non esi-

stano che i commercianti. Io chiedo perchè gli industriali che hanno prodotti da smaltire, non stabiliranno case in tali centri per effettuarne lo smercio? Questo è quello che tuttodì scorgiamo succedere; e si è già accennato dagli onorevoli preopinanti che i più importanti industriali dello Stato hanno case nelle principali città del medesimo in cui possono quindi venire chiamati a far parte delle Camere di commercio.

Ciò stando, l'opposizione dell'onorevole preopinante non mi pare fondata.

DE VIRY. Je trouve, messieurs, qu'il est tout naturel, qu'il est même indispensable que les principales industries soient représentées dans une Chambre de commerce; mais il me paraît aussi, d'autre côté, qu'il ne conviendrait pas d'imposer une taxe à tous les commerçants qui se trouvent en dehors du centre où siège cette Chambre de commerce. Il y aurait cependant, à mon avis, une manière d'arranger cela à l'article 11, en faisant une simple addition.

A l'article 11 il est dit:

« Ogni Camera di commercio avrà nove membri almeno e ventisette al più. »

En ajoutant qu'il sera facultatif de choisir quelques-uns de ces 27 membres parmi les représentants des principales industries de la province ou de la circonscription qu'on voudra donner à la Chambre de commerce...

PRESIDENTE. Debbo farle osservare che il suo emendamento debbe riferirsi all'articolo 7, in cui si parla degli eleggibili, e non all'articolo 5 che si sta ora discutendo, in cui non si tratta che degli elettori.

DE VIRY. Je sais parfaitement que ma proposition se rapporte surtout à l'article 7; mais les articles 5, 6, 7 et 11 se relient entre eux et ont une corrélation intime.

PRESIDENTE. Hanno, è vero, questi articoli una connessione fra di loro, ma, per il miglior ordine della discussione, conviene che prima si esaurisca la questione circa gli elettori, e si venga di poi a quella degli eleggibili, quando saremo al relativo articolo 7.

DE VIRY. C'était pour expliquer que même l'amendement de l'honorable monsieur Michelini pouvait s'arranger de cette manière; ainsi, c'est pour prévenir une plus longue discussion, c'est pour obvier aux graves difficultés qui pourraient surgir de la rédaction de cette partie de la loi, que j'ai cru devoir soumettre ces observations à la Chambre, et proposer une addition à l'article 11. Quand nous en serons donc à l'article 11, je proposerai mon amendement. Je croirais seulement devoir relever ici, avant que nous nous interinions dans la discussion, que peut-être il serait mieux de renvoyer toute la question à la Commission, afin qu'elle puisse l'étudier.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Michelini all'articolo 5, che consisterebbe nel sostituire alle parole *industriali delle città*, le parole *industriali delle provincie*.

(La Camera rigetta.)

Metto dunque ai voti l'articolo 5, quale viene proposto dal Ministero e dalla Commissione:

« I membri della Camera di commercio sono eletti dai commercianti ed industriali delle città in cui risiedono. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Sono elettori tutti i commercianti ed industriali che pagano una tassa di commercio superiore a lire dieci. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. Sono eleggibili tutti i commercianti ed industriali residenti nelle città dove è stabilita la Camera. »

BLANC. Je voudrais qu'on ajoutât à cet article les mots : *e antichi negozianti*; car je ne vois pas pourquoi on se priverait des lumières des personnes qui ont passé leur vie dans le commerce, qui y ont acquis de l'expérience, des connaissances, et qui, ayant plus de loisir, peuvent se consacrer plus utilement à remplir les fonctions de membres de ces Chambres.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Ministero aderiscono a questa proposta?

DEL CARRETTO, relatore. La Commissione aderisce.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Anche il Ministero.

PRESIDENTE. Il deputato De Viry intende proporre ora il suo emendamento?

DE VIRY. Quand nous en serons à l'article 11, je demanderai la parole.

STALLO. Domanderei alla Commissione alcune spiegazioni. In quest'articolo è detto: « Sono eleggibili tutti i commercianti ed industriali che risiedono nella città dove è stabilita la Camera. »

Da siffatta redazione parrebbe risultare che possa essere eleggibile anche chi non è elettore. Siccome credo che ciò non si possa ammettere, stimerei opportuno che, dopo le parole *commercianti ed industriali*, si aggiungessero queste altre: *che pagano una tassa superiore a lire dieci*.

Così si eviterebbe lo sconcio che colui che non è elettore, possa venire eletto.

DEL CARRETTO, relatore. L'avviso della Commissione fu precisamente che anche coloro i quali non sono elettori sieno eleggibili; essa ha creduto attenersi al sistema stabilito dalla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. Faccio osservare inoltre che quest'aggiunta non potrebbe più andare d'accordo con quella già consentita dalla Commissione; che, cioè, i negozianti antichi possono pure essere eleggibili.

GARELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Garelli ha la parola.

GARELLI. Io riconosco che l'idea espressa dal deputato Blanc è molto giusta in sé, ma credo si dovrebbe cercare modo di emendare l'espressione *commercianti antichi ed attuali*, poichè parmi faccia pessimo senso in quest'articolo. Dal momento poi che sono i commercianti e gl'industriali che eleggono, non è più mestieri, a mio avviso, d'indicare che debbono parimente essere commercianti quelli che sono eleggibili, essendo naturale che, trattandosi di elezioni fatte per rappresentare il commercio, si lasci libera la scelta ai commercianti.

Non dovendosi ciò esprimere, non è neppure conveniente la distinzione tra commercianti attuali ed antichi che si vuole introdurre.

Per questi motivi io conchiudo chiedendo alla Camera che voglia adottare un mio emendamento per cui vorrei redatto l'articolo in questa conformità: « sono eleggibili *tutti i cittadini* residenti nella città, ecc. »

In caso che questo emendamento non venga accettato, proporrei che si rinvii quest'articolo alla Commissione perchè emendi quella espressione di *commercianti antichi ed attuali*.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Garelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

DEL CARRETTO, relatore. La Camera votò testè il principio di conferire agli antichi negozianti i diritti elettorali; se essa lo stima potrebbe rinviare l'articolo alla Commissione

onde introdurvi una tale aggiunta. Ma quanto alla proposta del deputato Garelli di estendere l'eleggibilità a tutti i cittadini, la Commissione non crede di poterla accogliere.

Con la presente legge si istituisce una rappresentanza commerciale.

MICHELINI. Domando la parola.

DEL CARRETTO, relatore. Ora, quando fosse fatta facoltà di eleggere all'infuori di quella classe, potrebbe accadere che queste assemblee si componessero di persone per avventura non sufficientemente fornite di quelle speciali cognizioni che si richiedono; potrebbe pure avvenire che assumessero un colore politico, ciò che sarebbe inconveniente.

Mi pare adunque che sia miglior consiglio il limitarsi a dichiarare eleggibili le persone che appartengono a quella classe cui si vuole conferire una rappresentanza speciale.

MICHELINI. Dal giudizio che io ho portato sulla presente legge, già la Camera può argomentare quale sarà il mio voto. Ad ogni modo, siccome non è certo che il mio voto sarà fra i prevalenti, è bene, secondo me, che la legge si faccia il meglio che si possa; quanto a me, nulla lascierei d'intentato a questo fine.

Entrando adunque nelle viste dell'onorevole deputato Garelli, anzi andando più in là, proporrei la soppressione intera dell'articolo 7. L'essenziale, quando si tratta di elezioni, è di stabilire le categorie degli elettori, lasciando ad essi la massima latitudine di riporre la loro confidenza in coloro che stimano più atti a rappresentare i loro interessi, appaerengano essi ad una o ad un'altra classe di cittadini.

SINEO. L'esperienza pare che debba servirci di guida nelle deliberazioni che siamo chiamati a prendere intorno all'oggetto dell'articolo 7. Il passato ci ha dimostrato che in tutte le Camere di commercio gli uomini che sono stati più utili, non dirò che siano stati assolutamente quelli che non appartenevano al commercio, ma dirò che, fra gli uomini che sono stati i più utili, ve ne furono parecchi che non appartenevano al commercio, e sarebbe stato deplorabile che quelle Camere pel passato fossero state prive dei lumi e del sussidio grandissimo che loro recavano quegli uomini di non comune valore. Sarebbe da deplorarsi, a cagion d'esempio, che il paese fosse stato privato di quel bellissimo rapporto, cui l'intera nazione fece plauso, il rapporto sull'esposizione del 1844, rapporto che ebbe una grande influenza sulle deliberazioni successive del Governo, giacchè in esso si svilupparono i buoni principii economici precisamente applicati alle condizioni della patria nostra; fu un libro veramente prezioso che ci sarebbe mancato se fosse stata in vigore la disposizione che attualmente vi si propone.

Quando vi è un corpo elettorale che si riconosce avere ogni ragione per meritarsi la fiducia della nazione, quando si affida a coloro che hanno maggior interesse di avere una buona Camera di commercio la nomina dei membri di essa, si hanno tutte le garanzie ragionevoli, e non è supponibile che i commercianti di una città vogliano eleggere persone che realmente non siano in grado di rappresentare compiutamente i loro interessi, i loro bisogni, i loro desiderii: nel modo di far valere questi desiderii, questi bisogni, questi interessi ci è una grandissima differenza tra un uomo ed un altro.

Possono esservi commercianti abilissimi, i quali tuttavia non abbiano eguali mezzi nell'espone le loro ragioni; non abbiano fatti studi così estesi, coi quali possano corroborare le loro dimostrazioni.

E perchè vogliamo che il commercio sia privo dei lumi di

un grande economista, di un grande statista, il quale abbia fatto studi speciali, abbia consumata la sua vita nell'investigare, con la scorta della scienza, le convenienze speciali del circondario ch'egli può essere chiamato a rappresentare?

Teme l'onorevole relatore della Commissione che vengano a convertirsi queste Camere in assemblee politiche, e che gli elettori siano diretti da altri motivi che da quello di avere persone informate dei loro diritti?

Ma quando si tratta di corpi meramente consultivi, mi pare che questo pericolo non si debba temere, specialmente in paese di libere istituzioni in cui c'è la rappresentanza municipale e la rappresentanza nazionale, ed in cui i diritti del popolo si possono far valere per mezzo di organi ufficiali, e non si ha bisogno di ricorrere a mezzi indiretti.

Quello che è realmente necessario, si è che si abbiano in questi congressi uomini capaci di corrispondere allo scopo che ci proponiamo. Ora potrebbe darsi che con questa disposizione si allontanino gli uomini più capaci.

Io lo ripeto, in Torino stessa, in cui non si può a meno di credere che anche nella classe strettamente commerciante vi siano uomini abilissimi, tuttavia abbiamo veduto di quanta utilità sia stata la facoltà di mandare a questa Camera di commercio persone che non appartenessero al commercio.

Sembra dunque che il partito più conveniente sia quello di sopprimere interamente quest'articolo, e tanto più mi confermo in questa sentenza, in quanto che abbiamo l'esempio della legge elettorale politica, nella quale si è lasciato il più largo arbitrio agli elettori.

Il corpo elettorale può eleggere qualunque cittadino, ancorchè non sia elettore; e perchè non seguiremo lo stesso metodo in questa legge?

I deputati debbono avere in grado eminente tutte le qualità che si richiedono negli elettori; eppure non si è voluto imporre questo vincolo. Dunque non vedo perchè dovremo porre simile limite al corpo elettorale dei commercianti, il quale deve eleggere i consultori nelle materie di commercio.

Terminerò col ripetere che il passato ci dovrebbe servire di esempio.

Non c'è nessun motivo per cui in questa materia quello che fu giovevole pel passato non si debba adottare per l'avvenire, e specialmente per un prossimo avvenire, in cui potrebbe darsi che sia maggiormente sentito il bisogno dell'intervento di statisti e di economisti, che abbiano fatti studi speciali in favore di caduna provincia.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

FARINA PAOLO. Io non saprei ammettere i motivi addotti dall'onorevole preopinante per la soppressione di questo articolo.

Non sta in fatto che tutti i cittadini siano eleggibili secondo la legge elettorale dello Stato. Sono tutti gli elettori che sono eleggibili. (No! no!) Ed anche per le elezioni politiche sono dalla legge determinate alcune condizioni, quella dell'età e condizioni di esclusioni personali, quella... (Rumori)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a non far rumore. Quelli che vorranno parlare contro le osservazioni dell'oratore, avranno la parola dopo di lui.

FARINA PAOLO. Sì, sì; mi contraddiranno poi.

...è richiesta nelle speciali elezioni amministrative, e se questo è stabilito per legge generale relativamente ad esse, opportune condizioni debbono essere determinate tanto più quando si tratta di rappresentanze di una speciale industria, giacchè il Governo istituiva principalmente le Camere di commercio onde consultarle sulle cose relative al commercio medesimo,

ed è ben naturale che si possano, in regola generale, considerare per molto più informati, e direi colti, nelle speciali condizioni del commercio quelli che lo esercitano, che non gli altri che vi sono estranei. Avvi però a questo riguardo una considerazione da fare, ed è che vi sono persone le quali, per la natura speciale dei loro studi, si possono considerare siccome più istruiti del commercio in generale che non gli esercenti medesimi applicati ad un ramo speciale del commercio medesimo.

Questa questione è stata lungamente agitata anche nel seno della Commissione, che pure desiderava d'introdurre questi elementi nelle Camere di commercio; ma quando si trattò di formulare questa idea, essa non ha trovato, non dirò termini, ma caratteri distintivi per designare queste persone.

Sicuramente che se vi è un genere di studi confacenti all'industria e commercio, sono gli studi degli economisti; ma come caratterizzare gli economisti? Noi non abbiamo nelle nostre Università nessuna facoltà la quale dia un carattere distintivo a questi studiosi dell'economia. Tutti sappiamo che quelli i quali hanno fatto degli studi ne sanno in questo genere assai più degli altri che non ne hanno fatti. Ma quando noi ci accingiamo a precisare in legge questa idea, ci troviamo mancanti di elementi per basare la legge medesima.

D'altronde ritenga la Camera che questi corpi sono corpi consulenti pel Governo; ora al Governo che desideri di sentire il parere di queste persone speciali, non è menomamente preclusa la via di consultarli direttamente; quindi io non vedo perchè dovremo lambiccarci il cervello per trovare e porre nella legge espressioni che non porteranno a nessun risultato pratico, perchè sicuramente il Ministero sarebbe sempre libero di consultare queste tali persone che la legge non comprendesse.

Nell'impossibilità pertanto di determinare specificamente queste persone, e d'altra parte per evitare l'inconveniente di estendere a tutti i cittadini la rappresentanza di un'industria speciale alla quale il maggior numero di essi è estraneo, la Commissione ha lasciato l'articolo quale venne proposto dal Ministero.

PRESIDENTE. Metto primieramente ai voti l'emendamento del deputato Garelli.

GARELLI. Io lo ritiro e appoggio la soppressione proposta dal deputato Michelini, riservandomi però di proporre un nuovo emendamento pel caso in cui non fosse dalla Camera adottata la soppressione.

PRESIDENTE. Se il deputato Garelli intende proporre degli emendamenti, debbe farlo prima, perchè siccome la proposta di soppressione di un articolo viene in votazione contemporaneamente alla proposta della sua adozione, quando la prima fosse reietta, l'articolo s'intenderebbe già adottato, e non vi si potrebbero più fare emendamenti.

SINEO. Il metodo accennato dall'onorevole presidente, che, cioè, nel semplice voto negativo si converta quello della soppressione, potrebbe sussistere quando la soppressione non venisse proposta come emendamento; quando per contro la proposta venne fatta in forma di emendamento, allora deve essere messa ai voti prima.

Io chiedo adunque che, ad esempio di quanto si è costantemente praticato nei nostri cinque anni di vita parlamentare, si proceda primieramente alla votazione di soppressione di quest'articolo. Quindi, se non venisse approvata, si farebbe luogo ad altra discussione.

PRESIDENTE. Faccio notare al deputato Sineo che può

esservi chi rigetti un articolo quando forse l'approverebbe ove fosse proposta una diversa formola nel redigerlo. In tal caso adunque è bene che si sappia in qual modo si vuole formulare un dato articolo. Se invece la soppressione avesse luogo prima, sarebbe chiusa la via a qualunque emendamento.

D'altronde, e i precedenti della Camera ed il regolamento sono precisamente in questo senso.

DE VIRY. Comme je suis dans l'intention de proposer une addition à l'article 11, et que cette addition n'aurait aucun effet si l'on admettait l'article 7 tel qu'il est rédigé, je crois qu'il est convenable de suspendre la votation de cet article 7 et de le renvoyer à la Commission afin qu'elle tienne compte de l'addition que je suis dans l'intention de proposer à l'article 11. Car, si la Chambre vote que les commerçants ou industriels résidants dans la ville où se trouve établie la Chambre de commerce pourront seuls être élus, il est évident que ma proposition resterait sans effet et ne pourrait plus être accueillie. Vous comprenez en effet, messieurs, que, ce principe admis, je ne serais plus en droit de demander que l'on adjoigne à la Chambre de commerce un membre d'une industrie que se trouve avoir son siège dans la province ou dans la division elle-même.

Ainsi, je pense que, pour ne pas préjudicier la question de l'amendement que je veux proposer, et que je crois, sauf l'approbation de la Chambre, digne d'être pris en considération, il serait bien de renvoyer le tout à la Commission. Je proposerais donc de suspendre le vote de l'article 7, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à la discussion de l'article 11. La Chambre pourrait alors se prononcer en connaissance de cause sur ces deux articles entre lesquels existe un grand rapport et une parfaite connexité.

Voici l'amendement que j'ai l'honneur de proposer à l'article 11, deuxième alinéa :

« Un decreto reale fisserà i principali rami d'industria o di commercio che dovranno avere in ciascuna Camera almeno un rappresentante il quale potrà essere scelto fra uno degli industriali o commercianti, esercenti o aventi esercito la loro industria nella divisione amministrativa. »

Le but de mon amendement, messieurs, est bien facile à saisir. Je désire que dans la Chambre de commerce il y ait un représentant pour chacune des diverses industries qui ont leur siège dans la province elle-même.

Je ne crois pas que les négociants qui sont dans une ville puissent représenter tous les intérêts commerciaux et industriels des provinces.

Ainsi je suis bien loin de partager l'opinion de l'honorable monsieur Farina, que chaque industrie ait un siège dans la capitale ou dans la ville principale de la province. Il y a beaucoup d'industries en Savoie, qui n'ont aucun membre qui les représente dans les villes, comme, par exemple, nos industries métallurgiques, les fabriques de soieries, les papeteries et autres qui sont dans la province. Je pense donc qu'il est indispensable que toutes ces industries qui ont droit d'être représentées, le soient effectivement. Pour réunir ces deux dispositions je crois qu'il faut nécessairement qu'on renvoie ces deux articles à la Commission, parce qu'en continuant la discussion de la sorte, nous pourrions rendre impossibles les améliorations que nous voudrions introduire par la suite dans cette loi.

Je n'hésite pas à dire que l'amendement que j'ai proposé à l'article 11 mérite d'être pris en considération par la Commission, sauf ensuite à la Chambre d'en faire le cas qu'elle croira dans sa sagesse.

SINEO. Mi pare che la Camera possa agevolmente andare d'accordo pel rinvio alla Commissione, la quale dovendo deliberare intorno al modo di concepire l'articolo, potrebbe anche prendere ad esame la questione relativa alla soppressione.

In tal guisa si potrebbe evitare un'inutile discussione, e nel tempo stesso, dopo che siffatta questione sarà maggiormente dalla Commissione dibattuta, tornerà più agevole il definirla.

Del rimanente, quanto al modo di procedere alla votazione, riconosco che in tutte le cose vi è sempre un inconveniente ed un vantaggio.

Ciò posto, giova avvertire che, se il modo di votazione proposto dal signor presidente ha la sua utilità, non va scervo d'inconvenienti. Infatti si scosta dall'articolo del regolamento, il quale statuisce che si metta prima ai voti la proposizione la più larga; nel caso attuale, la proposizione la più larga è la soppressiva.

Se la Commissione sarà incaricata di esaminare anche l'emendamento soppressivo, non avremo sprecato il tempo nel discutere lungamente come potrebbe accadere prima che possiamo andare intesi intorno all'opportunità di scostarci dal modo di votazione che abbiamo seguito pel corso di cinque anni.

Evitiamo dunque un'ulteriore discussione rimandando il tutto alla Commissione.

Pel caso contrario, circa l'opportunità di sopprimere l'articolo 7, le osservazioni dell'onorevole De Viry, corroborate con notizie di fatti, aggiungono un nuovo argomento in favore della soppressione, che non può a meno di fare senso nella Camera. È cosa molto difficile, quando si vogliono imporre dei limiti alla facoltà degli elettori, di determinare questi limiti; è molto difficile definire precisamente quali siano le persone che convenga di eleggere, quali quelle che convenga escludere; quando invece, se ci riferiamo agli elettori, scompaiono tutte le difficoltà.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

DEL CARRETTO, relatore. La Commissione aderisce al rinvio di quest'articolo, per cercare una formola più conveniente nella redazione dell'emendamento proposto, ma non aderisce circa all'esaminare se convenga o no sopprimerlo.

Il deputato Farina ha già esposto alla Camera che tale questione formò argomento di lungo e serio esame per parte della Commissione. Anzi si era già nel suo seno proposto di ammettere che fossero eleggibili le persone note per i loro studi economici; ma poi essa ha riconosciuto la difficoltà cui si andava incontro nell'esecuzione di tale disposizione non sapendosi in qual modo determinare siffatta attitudine e siffatti studi.

• Circa allo stabilire un limite al voto degli elettori, non è cosa nuova nelle nostre leggi. Noi abbiamo nella legge riguardante le elezioni comunali e provinciali dei confini, poiché in dette elezioni non sono eleggibili che gli elettori stessi; quindi non è cosa affatto nuova il restringere in una data sfera il corpo eleggibile, ed è naturale nel caso nostro il cercarlo tra le persone che esercitano il commercio.

Altra volta era forse necessario che potessero introdursi in questi corpi persone che avessero vedute più larghe; ma attualmente questa necessità non esiste, non esigendosi da essi attualmente che delle cognizioni tecniche e speciali sull'andamento giornaliero del commercio. Alle altre cose supplisce il senno del Governo, e molto di più supplisce il senno del Parlamento, il quale assume presso gli uomini speciali le

necessarie cognizioni, e coll'ampiezza di vedute, che gli è propria, le pone in armonia ai bisogni dei tempi. Quindi la Commissione avendo emesso un tal voto dopo un lungo esame, crede inutile che le si rimandino questi articoli per ritornare sopra la medesima questione.

PRESIDENTE. Sottoporro alle deliberazioni della Camera la proposta di rinviare alla Commissione gli articoli 7 e 11.

(La Camera approva.)

« Art. 8. I municipi colla scorta delle matricole della tassa sull'industria e commercio che loro saranno comunicate dai verificatori, formeranno le prime liste degli elettori per le Camere di commercio. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Per la revisione annuale e per le variazioni occorrenti alle liste elettorali, i municipi seguiranno le stesse

regole e forme che sono stabilite per la formazione e revisione delle liste elettorali e comunali. »

(La Camera approva.)

« Art. 10. Le elezioni dei membri delle Camere di commercio seguiranno colle stesse norme prescritte dalla legge 7 ottobre 1848 per le elezioni dei consiglieri comunali, provinciali e divisionali. »

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio ;

2° Discussione di alcune petizioni dichiarate d'urgenza.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento delle Camere di commercio — Relazione della Commissione su alcuni articoli — Emendamenti dei deputati Garelli, Michelini e Lione — Reiezione dell'emendamento Michelini — Approvazione dell'emendamento Lione, e degli articoli 7, 8 (aggiunto), e dei seguenti, fino al 22 — Invio al Ministero di una petizione presentata da alcuni cittadini di Vigevano — votazione ed approvazione della legge — Relazione sopra varie petizioni di alcuni comuni della Savoia relative alla coltivazione delle miniere — Parlano i deputati De Viry, Louaraz, Di Revel, Valerio e Mantelli — Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Invio di quelle petizioni al Ministero dei lavori pubblici — Relazione di altre petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente pervenuta alla Camera:

5056. Rivota Giovanni, d'Osasco, propone alcune modificazioni alla legge 4 marzo 1848 sull'ordinamento della milizia nazionale nella parte riflettente la formazione dei battaglioni mandamentali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero, si farà l'appello nominale.

(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):

Agnès — Arnulfo — Avigdor — Bachel — Balbo — Bavara — Barbier — Bastian — Bellono — Benso Giacomo — Berghini — Bersani — Berti — Bianchi Pietro — Boyl — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Bosso — Brofferio — Campana — Cambieri — Cavour Camillo — Chenal — Chiò — Crosa — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — Deforesta — Durazzo — Duverger — Farina Maurizio —

Ferracciu — Fiorito — Franchi — Galli — Gallina — Gandolfi — Garibaldi — Gastinelli — Gerbino Felice — Ghigliani — Gianoglio — Grixoni — Justin — Jacquier — La Marmora — Malan — Malinverni — Mellana — Menabrea — Paleocapa — Parent — Pellegrini — Pernigotti — Pescatore — San Martino — Radice — Rayina — Riccardi — Rosellini — Rulfi — Rusca — Sanna-Sanna — Sappa — Saracco — Sauli — Siotto-Pintor — Tecchio — Tuveri — Valerio — Vicari — Zirio.

La Camera essendo ora in numero, mette ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata antecedente.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo al riordinamento delle Camere di commercio.